

**PRINCIPI, REGOLE, INTERPRETAZIONE.
CONTRATTI E OBBLIGAZIONI,
FAMIGLIE E SUCCESSIONI**

SCRITTI IN ONORE DI GIOVANNI FURGIUELE

TOMO I

a cura di

GIUSEPPE CONTE e SARA LANDINI

e con la collaborazione di

MARCO RIZZUTI e GIULIA TESI



UNIVERSITAS
STUDIORUM

Il volume è pubblicato con finanziamenti della Fondazione Italiana del Notariato
su fondi per la ricerca della Prof.ssa Sara Landini

© 2017, Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice
via Sottoriva, 9
46100 Mantova (MN)
P. IVA 02346110204
tel. 0376 1810639
<http://www.universitas-studiorum.it>

Copertina: Luigi Diego Di Donna

Prima edizione 2017
Finito di stampare nel novembre 2017

ISBN 978-88-99459-77-2

ξυνὸν δέ μοί ἐστιν, ὅπποθεν ἄρξωμαι·
τόθι γὰρ πάλιν ἵξομαι αὐθις.

Indifferente è per me il punto da cui
devo prendere le mosse; là, infatti,
nuovamente dovrò fare ritorno.

PARMENIDE

ELENCO AUTORI

Francesco Alcaro Prof. ordinario Università di Firenze	Vincenzo Cuffaro Prof. ordinario Università di Roma Tre
Guido Alpa Prof. ordinario Università di Roma “La Sapienza”	Giovanni D’Amico Prof. ordinario Università di Reggio Calabria
Carlo Angelici Prof. emerito Università di Roma “La Sapienza”	José Ramon De Verda Prof. cattedrático Universidad de Valencia
Alessandra Bellelli Prof. ordinario Università di Perugia	Enrico Del Prato Prof. ordinario Università di Roma “La Sapienza”
Antonio Bellizzi di San Lorenzo Prof. aggregato Università di Firenze	Fabrizio Di Marzio Consigliere di Cassazione
Giovanni Bonilini Prof. ordinario Università di Parma	Helena Díez García Prof. titular Universidad de León
Lucia Bozzi Prof. ordinario Università di Foggia	Filippo Donati Prof. ordinario Università di Firenze
Andrea Bucelli Prof. associato Università di Firenze	Rocco Favale Prof. ordinario Università di Camerino
Francesco D. Busnelli Prof. emerito Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa	Paola Felicioni Prof. associato Università di Firenze
Roberto Calvo Prof. ordinario Università della Valle d’Aosta	Giuseppe Ferri jr Prof. ordinario Università di Roma “Tor Vergata”
Remo Caponi Prof. ordinario Università di Firenze	Vincenzo Franceschelli Prof. ordinario Università di Milano-Bicocca
Valeria Caredda Prof. ordinario Università di Cagliari	Rosario Franco Notaio in Sesto San Giovanni
Gian Franco Cartei Prof. ordinario Università di Firenze	Lorenza Furguele Ricercatore Università di Roma “Tor Vergata”
Angelo Chianale Prof. ordinario Università di Torino	Andrea Fusaro Prof. ordinario Università di Genova
William Chiaromonte Ricercatore Università di Firenze	Enrico Gabrielli Prof. ordinario Università di Roma “Tor Vergata”
Alessandro Ciatti Càimi Prof. ordinario Università di Torino	Paolo Gallo Prof. ordinario Università di Torino
Renato Clarizia Prof. ordinario Università di Roma Tre	Antonio Gambaro Prof. ordinario Università di Milano
Giuseppe Conte Prof. ordinario Università di Firenze	Wladimiro Gasparri Prof. associato Università di Firenze
Carlotta Conti Prof. ordinario Università di Firenze	Aurelio Gentili Prof. ordinario Università di Roma Tre
Paoloefisio Corrias Prof. ordinario Università di Cagliari	Fulvio Gigliotti Prof. ordinario Università di Catanzaro
Cecilia Corsi Prof. ordinario Università di Firenze	Fausto Giunta Prof. ordinario Università di Firenze

Patrizia Giunti
 Prof. ordinario Università di Firenze
 Giuseppe Guizzi
 Prof. ordinario Università di Napoli Federico II
 Giovanni Gulina
 Ricercatore Università di Firenze
 Pilar Gutiérrez Santiago
 Prof. catedrática acreditada Universidad de León
 Sara Landini
 Prof. associato Università di Firenze
 Nicolò Lipari
 Prof. emerito Università di Roma “La Sapienza”
 Ettore M. Lombardi
 Ricercatore Università di Firenze
 Olivia Lopes Pegna
 Prof. associato Università di Firenze
 Angel M. López y López
 Prof. emérito Universidad de Sevilla
 Paola Lucarelli
 Prof. ordinario Università di Firenze
 Angelo Luminoso
 Prof. emerito Università di Cagliari
 Ugo Mattei
 Prof. ordinario Università di Torino
 Salvatore Monticelli
 Prof. ordinario Università di Foggia
 Giuseppe Morbidelli
 Prof. ordinario Università di Roma “La Sapienza”
 Anna Carla Nazzaro
 Prof. ordinario Università di Firenze
 Luca Nivarra
 Prof. ordinario Università di Palermo
 Marta Ordás Alonso
 Prof. titular Universidad de León
 Stefano Pagliantini
 Prof. ordinario Università di Siena
 Ilaria Pagni
 Prof. ordinario Università di Firenze
 Francesco C. Palazzo
 Prof. ordinario Università di Firenze
 Massimo Palazzo
 Notaio in Pontassieve
 Gianfranco Palermo
 Prof. emerito Università di Roma “La Sapienza”

Michele Papa
 Prof. ordinario Università di Firenze
 Massimo Paradiso
 Prof. ordinario Università di Catania
 Baldassarre Pastore
 Prof. ordinario Università di Ferrara
 Salvatore Patti
 Prof. ordinario Università di Roma “La Sapienza”
 Mauro Pennasilico
 Prof. ordinario Università di Bari “Aldo Moro”
 Giovanni Perlingieri
 Prof. ordinario Università della Campania
 Pietro Perlingieri
 Prof. emerito Università del Sannio
 Marta Picchi
 Prof. associato Università di Firenze
 Mauro Ponzanelli
 Prof. ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore
 Antonino Procida Mirabelli di Lauro
 Prof. ordinario Università di Napoli Federico II
 Andrea Proto Pisani
 Prof. emerito Università di Firenze
 Vincenzo Putorti
 Prof. associato Università di Firenze
 Enrico Quadri
 Prof. ordinario Università di Napoli Federico II
 Mariangela Ravizza
 Ricercatore Università di Firenze
 Lucia Re
 Prof. associato Università di Firenze
 Marco Rizzuti
 Assegnista di Ricerca Università di Firenze
 Ramon Romano
 Dottore di Ricerca Università di Firenze
 Orlando Roselli
 Prof. ordinario Università di Firenze
 Filippo Ruschi
 Prof. associato Università di Firenze
 Ugo Salanitro
 Prof. ordinario Università di Catania
 Gabriele Salvi
 Assegnista di Ricerca Università di Siena
 Vincenzo Scalisi
 Prof. emerito Università di Messina

Claudio Scognamiglio
Prof. ordinario Università di Roma “Tor Vergata”
Michele Sesta
Prof. ordinario Università di Bologna
Caterina Silvestri
Ricercatore Università di Firenze
Pietro Sirena
Prof. ordinario Università Bocconi di Milano
Alessandro Somma
Prof. ordinario Università di Ferrara
Mario Stella Richter *jr*
Prof. ordinario Università di Roma “Tor Vergata”
Irene Stolzi
Prof. associato Università di Firenze
Francesca Tamburi
Ricercatore Università di Firenze
Keiko Tanimoto
Prof. ordinario Ritsumeikan University of Kyoto

Giovanni Tarli Barbieri
Prof. ordinario Università di Firenze
Giulia Tesi
Dottore di Ricerca Università di Firenze
Paolo Tonini
Prof. emerito Università di Firenze
Maria Luisa Vallauri
Prof. associato Università di Firenze
Antonio Vallini
Prof. associato Università di Firenze
Giuseppe Vettori
Prof. ordinario Università di Firenze
Simona Viciani
Ricercatore Università di Firenze
Alessio Zaccaria
Prof. ordinario Università di Verona
Giuseppe Zaccaria
Prof. ordinario Università di Padova

**PRINCIPI, REGOLE,
INTERPRETAZIONE**

IL PROCONSOLE CICERONE. RIFLESSIONI SU EUNOMIA E OSTILITÀ*

FILIPPO RUSCHI

Prof. associato Università di Firenze

SOMMARIO: 1. *Hic necopinatus et improvisus provinciae casus*. – 2. Un anno luminoso. – 3. *Ad Amanum exercitum duxi*. – 4. *Spes triumphi*. – 5. *Ἀηστῆς*, non *hostes*.

1. *Hic necopinatus et improvisus provinciae casus*.

Nell'aprile del 51 Cicerone, lasciando una Roma quanto mai irrequieta, si era diretto alla volta della Cilicia dove lo attendeva il proconsolato, ultimo gradino di un brillante *cursus honorum* che lo aveva visto edile curule nel 69, pretore nel 66 e poi console nel 63. In realtà Cicerone avrebbe volentieri fatto a meno di compiere questo ulteriore passo: *hic necopinatus et improvisus provinciae casus*, lo definirà scrivendo dal remoto *castrum* di Cybistra a Lucio Emilio Lepido Paolo appena nominato console¹. Era a Roma, piuttosto, che si potevano esercitare le virtù civili, adempiere agli *officia* e, più prosaicamente, svolgere un ruolo politico. E Cicerone non era mai stato interessato agli *honores* che si ottenevano nelle provincie, agli allori delle imprese militari, come aveva dichiarato già all'esordio del suo consolato². Senza contare il fatto che, come Cicerone sapeva bene, mentre durante il suo ufficio il promagistrato si trovava a dover far fronte alle pretese provenienti da Roma – anche le più disparate, come ad esempio la fornitura di fiere per i *ludi*³ –, nel momento in cui faceva ritorno in patria si trovava esposto all'offesa degli avversari politici: questi, infatti, relativamente alla gestione del mandato avevano la possibilità di intentare un'azione legale assai pregiudizievole – quanto meno sul piano politico – innanzi alla *quaestio perpetua repetundarum*⁴.

*. Sono grato a Federigo Bambi, Francesca Tamburi e Francesco Vertova per i suggerimenti ricevuti. La ricerca si è svolta nell'ambito del Proyecto I+D Nacional DER2013-47425-R finanziato dal Ministerio de Economía y Competitividad spagnolo.

1. Si veda C^{ic.}, *fam.*, 15.12. Cicerone era impegnato nelle operazioni militari lungo la frontiera orientale della provincia: un frangente che contribuiva a rendere il giudizio ancor più drastico. *Infra* § 3.

2. In merito C^{ic.}, *agr.*, 1.26. Per inquadrare il passo ciceroniano cfr. F. FONTANELLA, *La I orazione 'De lege agraria': Cicerone e il senato di fronte alla riforma di P. Servilio Rullo (63 a.C.)*, in *Athenaeum. Studi periodici di letteratura e storia dell'antichità*, 2005, 1, p. 149 ss., ove bib. Sul "pacifismo" ciceroniano, *infra* § 3.

3. Come prova il libro VIII delle *Epistulae ad familiares*, divenuto proconsole Cicerone stesso fu oggetto di pressanti richieste da parte dell'amico Marco Celio Rufo, che nel 51 a.C. era stato eletto edile curule per l'anno successivo, affinché dalla Cilicia inviasse a Roma dei leopardi per i giochi pubblici: *turpe tibi erit pantheras graecas me non habere*, l'appello non poteva essere più accorato, cfr. C^{ic.}, *fam.*, 8.6.5. Gustosa la replica di Cicerone alle richieste, rammentata anche da Plutarco: dopo la sua azione pacificatrice non c'erano più leopardi in Cilicia! Erano migrati in Caria, indignati per il fatto che mentre tutto il paese godeva della pace, solo a loro si continuasse a fare guerra. In merito C^{ic.}, *fam.*, 2.11.2 e PLUT, *Cic.*, 36.6. Per una utile contestualizzazione storica si veda G. JENNISON, *Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome*, Philadelphia, 2005, in particolare p. 137 ss.

4. In merito si veda quanto meno C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum nell'età repubblicana*, Milano,

Già al termine del consolato, come ricorda Plutarco, Cicerone avrebbe dovuto assumere il governatorato della Macedonia mentre la Gallia Cisalpina sarebbe spettata all'altro console, Gaio Antonio Ibrida⁵: con abile mossa politica Cicerone prima era stato in grado di avocare a sé la Gallia Cisalpina, assai più prossima a Roma che non la provincia macedone⁶. Poi nei primi mesi del 63 a.C., approfittando del fatto che lo scontro con Catilina era giunto al suo culmine, aveva formalmente rinunciato all'incarico. Là dove la scelta, come rivendicherà ancora negli anni successivi, era cifra delle proprie virtù civili: *ego provinciam Galliam senatus auctoritate exercitum et pecunia instructam et ornatam quam cum Antonio commutavi, quod ita existimabam tempora rei publicae ferre, in contione deposui reclamante populo Romano*⁷.

Cicerone aveva preso la giusta decisione? O le sue parole, al di là della marcata venatura autocelebrativa, celavano una traccia di rammarico per l'occasione persa? Non pare proprio, là dove a monte del rifiuto di assumere il governo della provincia c'era una solida consapevolezza filosofica: il rapporto tra *gloriae cupiditas* e *institia* era complesso, delicato, ricco di sfaccettature. E nel *de officiis* Cicerone insisterà sul fatto che il desiderio smodato di gloria era esiziale: non riuscire a dominarlo, esserne vittima, significava perdere quella libertà dello spirito *pro qua magnanimis viris omnis debet esse contentio*⁸. Ecco allora

1979, e B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, p. 104 ss., p. 141 ss. e p. 157 ss.

5. Cfr. PLUT., *Cic.*, 12.4. Già Cassio Dione ha evidenziato come la rinuncia fosse collegata alla crisi innescata da Catilina, cfr. DIO CASS., 37.33.4. Sull'atto di rinuncia, sulla sua formalizzazione e con particolare riferimento alla vicenda ciceroniana cfr. T. COREY BRENNAN, *The Praetorship in the Roman Republic. 2: 122 to 49 BC*, Oxford, 2000, p. 400 ss.

6. Per altro la Macedonia, pur turbolenta – proprio Ibrida nel 61 sarà sconfitto dai Daci – era assai più appetibile per un governatore ambizioso che non la Gallia Cisalpina, ove lo spazio di manovra – al di là della vicinanza a Roma, vigeva lo *ius Latii* – era indubbiamente più limitato. In questa prospettiva Cicerone assecondando in tutto i propri interessi si era garantito l'amicizia di Gaio Antonio Ibrida, già prossimo ai catilinarini, particolarmente decisiva nel momento in cui la situazione stava precipitando: sarà Ibrida, infatti, a guidare le legioni che sconfiggeranno Catilina presso Pistoia, anche se la sua personale partecipazione allo scontro è dubbia, cfr. DIO CASS., 37.39.4. Nel 59, vanamente difeso da Cicerone – abbiamo notizie solo indirette della sua orazione –, Ibrida sarà condannato all'esilio a causa delle malversazioni compiute in Macedonia non meno che per il suo antico sostegno a Catilina. In merito al brillante *escamotage* di Cicerone cfr. la contestualizzazione storica contenuta in J. MUNIZ COELLO, *Cicerón y Cilicia: Diario de un gobernador romano del siglo I a. de C.*, Huelva, 1998, p. 77 ss., nonché L. GAGLIARDI, *Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature. Anni 52-50 a.C.*, Milano, 2011, p. 47 ove bib. Sulla diffusione dello *ius Latii* nella Gallia Cisalpina e sulle conseguenti ripercussioni sul piano politico e giuridico, cfr. da ultimo G. CAIRO, *Gli strumenti giuridici della presenza romana in Cisalpina tra il I sec. a.C. e l'inizio del Principato*, in "Historika". Studi di storia greca e romana, 2012, 2, p. 33 ss. Sul rapporto tra Cicerone e Ibrida cfr. per tutti E. NARDUCCI, *Cicerone. La parola e la politica*, Roma-Bari, 2009, p. 149 ss e, in particolare in relazione alla sua difesa, p. 205.

7. Cfr. CIC., *Pis.*, 2.5. L'importanza della rinuncia è indirettamente attestata in CIC., *Att.*, 2.1.3 e nel già richiamato *leg. agr.* 1.26. Si veda anche la testimonianza di Cassio Dione in DIO CASS., 37.33.4. Il tema della rinuncia all'*imperium* proconsolare come pratica di virtù era già stato vigorosamente anticipato in CIC. *Catil.*, 4.23.

8. Si veda CIC., *off.*, 1.20.68. In merito cfr. R. FIORI, "Bonus vir". Politica, filosofia, retorica e diritto nel 'De officiis'

che conviene non ambire agli *imperia*, ma piuttosto essere pronti a rifiutarli e, nel caso, a spogliarsene tanto più quando in gioco c'era il bene della *res publica*. In questa prospettiva, dunque, sarebbe miope valutare la reticenza di Cicerone a lasciare Roma solo nei termini di un interesse personale, come esclusivamente finalizzata alla conservazione del proprio ruolo politico. Ma anche una ipotesi meno drastica che potrebbe interpretare la scelta ciceroniana come pratica *ante litteram* del *particulare* non convince: l'idea che vi sia una possibile simmetria tra utile individuale e preservazione della *res publica*, presupporrebbe una opzione "relativista" che probabilmente avrebbe fatto inorridire Cicerone e che, con maggiore precisione, andrebbe piuttosto riferita all'epicureismo così diffuso tra i *populares*, ovvero tra i suoi diretti antagonisti⁹.

In aderenza alle premesse stoiche il bene della *res publica*, concretizzato nella sua costituzione *quam patres nostri nobis acceptam iam inde a maioribus reliquerunt*, agli occhi di Cicerone era un parametro oggettivo attraverso cui misurare le proprie scelte politiche¹⁰. Ed era questo stesso criterio, ancora una volta, ad aver orientato la scelta di restare a Roma, nel pieno dell'agone. Né doveva essersene pentito se scrivendo a Quinto Cecilio Metello Celere, il quale – dopo aver contribuito in maniera decisiva alla sconfitta di Catilina – era stato nominato proconsole in Gallia Cisalpina proprio a seguito del rifiuto di Cicerone, riconosceva con schiettezza che: *Quod autem ita scribis, "pro mutuo inter nos animo", quid tu existimes esse in amicitia mutuum, nescio, equidem hoc arbitror, cum par voluntas accipitur et redditur*. Avvertendo subito la necessità di precisare che: *Ego si hoc dicam, me tua causa praetermisisse provinciam, tibi ipse levior videar esse; meae enim rationes ita tulerunt, atque eius mei consili maiorem in dies singulos fructum voluptatemque capio*¹¹.

2. Un anno luminoso.

Infine non c'era stato più nulla da fare. Nel 52 a.C. la *lex Pompeia de provinciis* aveva riformato la procedura di selezione dei vertici della burocrazia provinciale imponendo un protocollo che, si sperava, avrebbe dovuto razionalizzare la gestione dei territori acquisiti

di Cicerone, Napoli, 2011, p. 35 ss.

9. Cfr. ancora R. FIORI, "Bonus vir", cit., p. 19 ss., in cui si evidenzia come, a ben vedere, non pochi *optimates* avessero abbracciato la dottrina di Epicuro. Per un sintetico ma esaustivo inquadramento delle riserve espresse da Cicerone circa la filosofia epicurea ci può affidare a E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 399 ss.

10. Cfr. *Cic. rep.*, 1.70 su cui si veda quanto meno l'inquadramento proposto in V. MAZZOCCHI, *Filosofia politica: storia, concetti, contesti*, Roma-Bari, 2011, p. 47 ss. Non c'è dubbio d'altra parte che questa opzione rispondesse anche ad una esigenza di natura, per così dire, ideologica, fondata sulla rappresentazione dell'*ordo senatorius* come «da parte "razziocinante" del corpo sociale»: cfr. F. COSTABILE, *Temi e problemi dell'evoluzione storica del Diritto pubblico romano*, Torino, 2016, p. 212.

11. Cfr. *Cic., fam.*, 5.2.3. Era trascorso esattamente un anno dalla rinuncia: per una preziosa contestualizzazione delle parole di Cicerone – i rapporti con il neo-proconsole erano in quel momento tutt'altro che distesi, nonostante lui stesso avesse favorito l'incarico come si evince dal proseguo della stessa *epistula* –, cfr. M. T. NICOTRI, "Amicitia" e "dignitas" familiare tra politica e diritto (*Cic. ad fam.* 5. 1. 2.), in *Scritti di comparazione e storia giuridica. II: ricordando Giovanni Crisnoli*, a cura di P. Cerami, M. Serio, Torino, 2013, p. 187 ss., ove bib.

da Roma, al contempo riducendo il rischio di abusi¹²: se al Senato spettava il compito di indicare le provincie in cui si rendeva necessaria la sostituzione del proconsole, l'individuazione del nominativo avveniva per sorteggio tra i *consulares* e i pretori che fossero cessati dal loro incarico almeno da un quinquennio¹³.

Cicerone avrebbe potuto rinunciare alla magistratura? Il punto è controverso: le fonti non chiariscono se all'indomani della *lex Pompeia de provinciis* fosse possibile rifiutare l'incarico. Se ne può ragionevolmente dubitare se lo spirito del provvedimento era quello di favorire l'avvicendamento dei vertici delle amministrazioni provinciali. Ma tutto sommato si tratta di una questione di scarso rilievo se si inquadra la vicenda dal punto di vista della biografia intellettuale di Cicerone: quelle considerazioni etiche e filosofiche che, un decennio prima, avevano giustificato la sua permanenza a Roma, erano le medesime che adesso imponevano l'accettazione del poco gradito incarico. Comunicando la sua nomina ad Appio Claudio Pulcro, che andava a sostituire alla guida della provincia, Cicerone non esitava a confessare: *cum et contra voluntatem meam et praeter opinionem accidisset, ut mihi cum imperio in provinciam proficisci necesse esset*¹⁴.

L'*honestum* per Cicerone era innanzi tutto esercizio di virtù: prima ancora che il frutto di un procedimento logico-conoscitivo era esperienza, pratica quotidiana che proprio nella sua realizzazione concreta intercettava l'*utile*¹⁵. Se era vero che il destino dell'uomo si realizzava compiutamente solo nell'orizzonte della *res publica*, lo spazio per l'*opinio* e la *voluntas* individuale si contraeva. Ecco allora stagliarsi sullo sfondo la Cilicia che, come ha sottolineato Joaquín Muñiz Coello, «venía a ser una segunda edición del exilio de unos

12. Si innovava pertanto la disciplina, evidentemente ormai obsoleta, relativa alla nomina delle promagistrature prevista dalla *lex Sempronia de provinciis consularibus* che, promossa da Gaio Gracco, risaliva addirittura al 123-122 a.C. È invece discussa l'esistenza di una *lex Cornelia de provinciis ordinandis* che, voluta da Silla, risalirebbe all'81 a.C. Specificamente sulla *lex Sempronia de provinciis* cfr. F. VERVAET, *The Scope of the Lex Sempronia Concerning the Assignment of the Consular Provinces*, in *Athenaeum*, 2006, 2, p. 625 ss. Per un quadro di sintesi della evoluzione della normativa relativa alla selezione delle magistrature provinciali cfr. J.-L. FERRARY, *La législation comitiale en matière de création, d'assignation et de gouvernement des provinces*, in *Les gouverneurs et les provinciales sous la République romaine*, dir. N. Barrandon, F. Kirbihler, Rennes, 2010 e L. GAGLIARDI, *Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature*, cit., p. 14 ss. ove bib. Una voce discordante è quella di Adalberto Giovannini secondo cui la *lex Pompeia de provinciis* avrebbe riguardato unicamente i propretori, lasciando inalterata la disciplina della *lex Sempronia de provinciis* relativa alla nomina dei vertici delle province consolari, cfr. A. GIOVANNINI, *Consulare imperium*, Basel, 1983, p. 114 ss.

13. Come noto, Cassio Dione – che per altro non nomina espressamente la *lex Pompeia* – riporta che il provvedimento confermava un *senatusconsultum* dell'anno precedente, finalizzato a contenere la conflittualità politica: cfr. DIO CASS., 40.56.1-2. Specificamente sulla *lex Pompeia de provinciis* si veda da ultimo L. GAGLIARDI, *Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature*, cit., p. 89 ss., che in maniera efficace contrasta la diffusa opinione secondo cui tale norma sarebbe stato il frutto di una macchinazione anticesariana, nonché C. STEEL, *The 'Lex Pompeia de Provinciis' of 52 b.C.: a Reconsideration*, in *Historia: Zeitschrift Für Alte Geschichte*, 2012, 1, p. 83 ss.

14. Si veda CIC., *fam.*, 3.2.1.

15. Cfr. quanto meno F. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, Milano, 1998, p. 59 ss.

años antes»¹⁶. Là dove il lento avvicinamento alla provincia, caratterizzato da un progredire piuttosto rilassato fatto di tappe culturali ma anche a carattere più squisitamente sociale e familiare – Cicerone ci mise circa tre mesi per arrivare alla fine del luglio 51 alle porte della provincia che gli era stata assegnata –¹⁷, ha il gusto umanissimo del desiderio di gratificazione, a fronte di un compito particolarmente sgradito¹⁸.

In Cilicia lo attendeva una situazione particolarmente complessa, ma non c'è dubbio che, come ha scritto Emanuele Narducci, l'anno trascorso al governo della provincia «fu uno dei più luminosi della sua vita»¹⁹. Le linee-guida della politica del nuovo governatore erano chiaramente espresse nell'editto che, già approntato a Roma, fu emanato all'arrivo in Cilicia. Si trattava di un documento significativo: Cicerone stesso, scrivendo ad Attico, riconosceva di essersi ispirato a quello di un giurista di gran rango quale Quinto Mucio Scevola, che nel 121 aveva governato la provincia d'Asia²⁰. Al di là del profilo tecnico-formale, da tempo scandagliato dalla dottrina, è possibile attribuire un significato ulteriore all'editto, e, più in generale, alle scelte operate dal governatore²¹: Cicerone al momento di

16. Cfr. J. MUÑIZ COELLO, *Cicerón y Cilicia*, cit., p. 76. Per una interpretazione più sfumata cfr. D. CAMPANILE, "Provincialis molestia". Note su Cicerone proconsole, in *Studi ellenistici*, 2001, p. 343 ss.

17. Per tutti cfr. E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 358 ss.

18. La prima parte del viaggio, alla volta di Brindisi, era stata scandita dalle soste per salutare gli amici e i parenti. Poi, dopo una traversata fonte di qualche inquietudine, Cicerone era arrivato ad Azio preferendo procedere via terra alla volta di Atene dove lo attendeva una prolungata sosta. Quindi aveva di nuovo ripreso il mare – *negotium magnum est navigare atque id mense Quintili*, cfr. Cic., *Att.*, 5.12.1. –, con frequenti soste nelle Cicladi, fino a Samo per approdare ad Efeso probabilmente nella terza settimana di luglio. Il viaggio, a questo punto, aveva subito una improvvisa accelerazione e il nuovo governatore era giunto ai confini della Cilicia già alla fine della settimana successiva. Ecco però che il ritmo si era nuovamente allentato, questa volta, però, a causa dei numerosi impegni istituzionali e politici: Cicerone raggiungerà Tarso, capitale della provincia solo ai primi di ottobre. Sul tragitto ciceroniano cfr. J. MUÑIZ COELLO, *Cicerón y Cilicia*, p. 91 ss. Con particolare riferimento alle tappe asiatiche, la cui ricostruzione è decisamente complessa, risulta difficile prescindere dal pur remoto L. W. HUNTER, *Cicero's Journey to his Province of Cilicia in 51 B.C.*, in *Journal of Roman Studies*, 1913, 3, p. 73 ss. Sui preparativi per il lungo viaggio si veda infine il vivace D. CAIAZZA, *Il proconsolato di Cicerone in Cilicia*, in *Ciceroniana. Rivista di studi ciceroniani*, 1959, p. 140 ss. Il tragitto lo aveva portato attraverso luoghi ricchi di *epos* che, inevitabilmente, riecheggia anche nella corrispondenza ciceroniana: sul particolare significato "geo-filosofico" del cuore dell'Asia Minore nella cultura antica mi sia concesso rinviare al mio F. RUSCHI, *Sciogliendo il nodo. Per una genealogia del diritto internazionale*, in *Jura gentium. Journal of Philosophy of International Law and Global Politics*, 2012, numero monografico *Tramonto dell'Occidente?* p. 21 ss..

19. Cfr. E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 359.

20. Cfr. Cic., *Att.*, 6.1.15. Cicerone scriveva da Laodicea nel febbraio del 50, quando ormai i tempi erano maturi per un primo bilancio del suo operato. Sulla esemplarità dell'editto muciano cfr. J. MUÑIZ COELLO, *Cicerón y Cilicia*, cit., p. 118.

21. Senza alcuna pretesa di completezza, ma solo al fine di testimoniare i persistenti sforzi della dottrina romanistica cfr. G. PUGLIESE, *Riflessioni sull'editto di Cicerone in Cilicia*, in *Synthese Arangio-Ruiz. Raccolta di studi di diritto romano, di filologia classica e di vario diritto*, a cura di A. Guarino, L. Labruna, 2, Napoli, 1964, p. 972 ss., poi in *Id.*, *Scritti giuridici scelti*, 3, Napoli, 1985, p. 99 ss., nonché R. MARTINI, *Ricerche in tema di editto provinciale*, Milano, 1969, p. 33 ss. – ove utile confronto con il modello negativo che emerge dalla lettura delle Verine –, e ancora, con particolare riferimento al debito verso l'editto muciano, L. PEPPE, *Note sull'editto di Cicerone in Cilicia*, in *Labeo*.

partire da Roma aveva appena terminato il *de republica* e si può intravedere nella sua pratica di governo il tentativo di dare una concreta realizzazione alle argomentazioni di ordine squisitamente teorico espresse nel trattato. Si tratta solo di un'ipotesi, naturalmente, da declinare con le dovute cautele, che però risulta del tutto legittima se, seguendo Guido Fassò, si valorizza la costante interfaccia tra la dimensione riflessiva e «la sua stessa esperienza attiva di oratore forense e di uomo politico», là dove è proprio in virtù di questa ridondanza che si può considerare Cicerone «il primo vero e proprio filosofo del diritto»²². O se, ancora, accogliendo la proposta di Narducci si riconosce che nella prospettiva ciceroniana «la filosofia non è una “professione”, un settore esclusivo di attività, ma uno degli ingredienti di una vita spesa al servizio della *res publica*»²³. Invero, come si legge in quella che può essere considerata come una sorta di premessa al *de republica*, *virtus in usu sui tota posita est* e non c'è alcun dubbio che proprio *usus autem eius est maximus civitatis gubernatio*²⁴. Ed ecco allora che la *providentia* e la *prudentia* si offrono come coordinate capaci di ispirare l'azione politica, non ponendosi come astrazioni di ordine logico-concettuale ma come precetti strettamente operativi²⁵.

Sarà lo stesso Cicerone, per altro, a richiamare il valore per così dire “deontologico” del *de republica*. All'indomani della scoperta che alcuni influenti membri dell'*ordo senatorius* erano dietro ad una torbida vicenda di usura e di corruzione, ad Attico che lo invitava ad essere conciliante verso i suoi concittadini e a voler tutelare i loro interessi economici Cicerone rispondeva piuttosto seccamente richiamando quanto aveva appena scritto: *et ego audebo legere umquam aut attingere eos libros quos tu dilaudas, si tale quid fecero*²⁶. Il fatto che

Rassegna di diritto romano, 199, 1, p. 13 ss. Circa il contesto storico-politico in cui si collocava l'editto ciceroniano cfr. J. MUNIZ COELLO, *Cicerón y Cilicia*, cit., p. 117 ss.

22. Cfr. G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto. I. Antichità e medioevo*, Roma-Bari, 2001, p. 103.

23. Cfr. E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 393.

24. Si veda Cic., *rep.*, 1.2.2.

25. Non è il caso di approfondire il significato di questi lemmi nella sintassi ciceroniana; mi limito a rinviare alla vasta letteratura sul tema: da ultimo cfr. L. TRAVERSA, “*Prudentia*” e “*Providentia*” in Cicerone. Il “ritorno al futuro” dal “*de inventione*” al “*de officiis*”, in *Historia*, 2015, 3, p. 306 ss.

26. Si veda Cic., *Att.*, 6.2.9. In tal senso cfr. anche 5.21.10-13. La vicenda è piuttosto nota e può essere ripercorsa brevemente: la città cipriota di Salamina – l'isola era parte della provincia di Cilicia – aveva contratto forti debiti al tasso del quarantotto per cento annuo con Marco Scapzio che, al fine di vedere soddisfatte le proprie ragioni, aveva ottenuto da Appio Claudio Pulcro la nomina a *praefectus equitum* e al comando di un contingente di cavalleria si era dato a violenze e vessazioni. La questione si era fatta ancora più torbida, dopo che Cicerone aveva avuto modo di appurare come Scapzio operasse in realtà per conto di Marco Giunio Bruto, genero di Pulcro oltre che suo *quaestor* durante il proconsolato. Il frangente era particolarmente delicato: la *lex Gabinia de versura Romae provincialibus non facienda* del 67 a.C. vietava i prestiti ai provinciali ma, su probabile sollecitazione dello stesso Bruto, il Senato aveva autorizzato il finanziamento senza però prevedere un tasso di interesse tanto elevato, come lo stesso Cicerone aveva modo di sottolineare ad Attico. In ogni caso, era evidente che la vicenda, se resa nota, avrebbe sicuramente pregiudicato l'immagine di uomo austero ed integerrimo di Bruto. In merito cfr. quanto meno D. L. STOCKTON, *Cicero. A Political Biography*, Oxford, 1971, p. 239 ss. e J. MUNIZ COELLO, *Cicerón y Cilicia*, cit., p. 129 ss. Per cogliere tutte le implicazioni del coinvolgimento di Bruto

Cicerone avesse infine scelto una soluzione tutto sommato moderata, tale da evitare di inasprire le tensioni domestiche – del resto il mandato stava volgendo al termine e forse mancava perfino il tempo perché la questione potesse essere dipanata in tutte le sue implicazioni – certo non priva di valore l'appello ai valori delineati nel *de republica*²⁷.

Non è il caso di ripercorrere in maniera analitica la riflessione ciceroniana circa il governo delle provincie e in che misura i principi che regolavano l'amministrazione provinciale differissero da quelli che dovevano disciplinare quella domestica: si tratterebbe di un percorso particolarmente ampio che dovrebbe necessariamente includere il *de legibus*, per altro rimasto incompiuto proprio a causa della partenza per la Cilicia²⁸. Occorre però insistere sul fatto che il tema risulta tutt'altro che periferico nel quadro della produzione di Cicerone e certamente non circoscrivibile alla fase più matura: scrivendo al fratello minore Quinto che a cavallo tra gli anni Sessanta e Cinquanta era stato nominato pretore della provincia d'Asia, Cicerone aveva già inquadrato in maniera puntuale i principi che il promagistrato era tenuto a seguire nella sua azione di governo²⁹. In una prospettiva più specificamente concettuale il testo, invero piuttosto articolato, può a buon ragione essere considerato la fonte di ispirazione dell'editto emanato da Cicerone appena giunto in Cilicia e, più in generale, il manifesto della sua azione di governo³⁰.

Ac mihi quidem videntur, scriveva dunque Cicerone, *huc omnia esse referenda iis qui praesunt aliis, ut ii qui erunt in eorum imperio sint quam beatissimi*³¹. “Vaste programme” verrebbe da dire, dismettendo frettolosamente queste considerazioni come un esercizio retorico. Ma non è così: se si ri-

risulta prezioso L. CANFORA, *Giulio Cesare: il dittatore democratico*, Roma-Bari, 1999, p. 33 ss.

27. Cicerone aveva disposto che la somma dovuta dagli abitanti di Salamina non potesse produrre interessi annui superiori al dodici per cento, in conformità all'editto e ad un *senatusconsultum* del 51: cfr. Cic., *Att.*, 5. 21.13 su cui J. MUÑOZ COELLO, *Cicerón y Cilicia*, cit., p. 134. In merito agli aspetti più specificamente giuridici quanto meno M. BIANCHINI, *Cicerone e le singrifi*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"*, 1970, p. 229 ss e ancora cfr. L. PEPPE, *Note*, cit., 50 ss.

28. È significativo che questo trattato, per quanto incompiuto, rappresenti una scansione decisiva nella biografia intellettuale di Cicerone, cfr. F. TAMBURI, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana. I. Cicerone*, Napoli, 2013, p. 191 ss.

29. Si veda Cic., *Q. fr.*, 1.1. 2-6. Sulla rilevanza di questa lettera al fine di far emergere i principi che, secondo Cicerone, avrebbero dovuto fondare l'amministrazione pubblica e, in particolare, quella provinciale, cfr. per tutti T. N. MITCHELL, *Cicero. The Senior Statesman*, New Haven (Conn.), 1991, p. 21 ss. La corrispondenza risale all'autunno del 59, quando Quinto aveva ottenuto per la terza volta la *prorogatio imperii*. È appena il caso di richiamare il legame intellettuale che legava i due fratelli: al di là del ricco epistolario, a Quinto erano dedicati i tre libri del *de oratore* e probabilmente – non ci è pervenuto l'inizio del primo proemio – anche il *de republica*. Ritroviamo poi Quinto tra gli interlocutori in *de divinatione* e in *de legibus* e, ancora in *de finibus bonorum et malorum*. Quinto, a sua volta, avrebbe dedicato a Marco il *Commentariolum petitionis*, di cui invero è stata messa in discussione l'attribuzione. Cicerone vorrà poi con sé il fratello in Cilicia, confidando nella sua esperienza di governo e, soprattutto, nelle sue capacità militari: Quinto, infatti, era appena reduce delle operazioni in Gallia agli ordini di Cesare. In merito a questa figura così significativa nella biografia ciceroniana cfr. W. C. McDERMOTT, *Q. Cicero*, in *Historia*, 1971, 5-6, p. 702 ss.

30. Cfr. sul punto E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 202.

31. Si veda Cic., *Q. fr.*, 1.8.24.

legge l'editto – e si esamina la sua attività di governo – alla luce della lettera a Quinto, ecco che il benessere di coloro che sono soggetti all'*imperium* di Roma diventa un obiettivo concreto, che può essere raggiunto grazie a specifiche opzioni di carattere giuridico e politico. Insomma, come ha sottolineato Narducci, «Cicerone disegna l'immagine di un potere esercitato a favore dei sudditi», là dove non mancano i richiami «sia alla *Ciropedia* di Senofonte (uno degli scrittori da lui più ammirati) sia all'ideale platonico del governo dei sapienti»³².

Ad un inquadramento necessariamente sintetico l'amministrazione provinciale, dunque, doveva perseguire un triplice fine: salvaguardare la popolazione dalla rapacità dei funzionari senza però alienarsi il supporto dei pubblicani e dei *cives* che a vario titolo operavano in Cilicia, garantire una giustizia equa e rispettosa delle leggi locali, mantenere l'ordine pubblico e difendere i confini della provincia dalle aggressioni³³.

Non è certo possibile proporre un bilancio del suo operato, lasciando piuttosto alla storiografia il non agevole compito di tracciare il saldo definitivo³⁴. Certo, però, è che il primo obiettivo si rivelò subito particolarmente complesso: le finanze locali erano stremate dalla politica vessatoria di Appio Claudio Pulcro che, per altro, si era dimostrato tutt'altro che collaborativo, evitando perfino di incontrare il suo successore³⁵. Il coinvolgimento di personalità di primo piano della Roma tardo-repubblicana in operazioni finanziarie quanto meno opache, come si è visto, costituiva poi un ostacolo non indifferente. La eccezionale cultura giuridica di Cicerone e il suo specifico *cursus honorum*, invece, erano concrete garanzie del buon funzionamento dell'apparato giurisdizionale in prima battuta ispirato, secondo gli insegnamenti scevoliani, al riconoscimento degli ordinamenti locali: *in iis illud in quo sibi libertatem censent Graeci datam, ut Graeci inter se disceptent suis legibus*, scriveva ad Attico. Salvo poi aggiungere con una punta di cinismo, dopo aver ripercorso l'effettivo perimetro di una tale autonomia, *Graeci vero exsultant quod peregrinis iudicibus utuntur. "Nugatoribus quidem" inquires. Quid refert? Tamen se αὐτονομίαν adeptos putant*³⁶.

32. Cfr. E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 202.

33. Tra i passaggi più significativi della lettera si veda Cic., *Q. fr.*, 1.1.7-13 e ancora 20-36, su cui, quanto meno, T. N. MITCHELL, *Cicero*, cit., p. 211 ss.

34. Là dove le valutazioni divergono in maniera significativa: se, come si è visto, per Emanuele Narducci le luci prevalgono sulle ombre – cfr. E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 359 –, i chiaroscuri abbondano nella ricostruzione contenuta in J. MUÑOZ COELLO, *Cicerón y Cilicia*, cit., p. 117ss. Per un sintetico quadro dell'articolato dibattito si veda T. N. MITCHELL, *Cicero*, cit., p. 230 ss.

35. Il comportamento di Pulcro fu fonte di forte irritazione per Cicerone che, pure, scrivendo al suo predecessore – la corrispondenza, composta da tredici lettere, si dipana lungo l'intero terzo libro delle *Epistulae ad familiares* – cercò in genere di mantenere un atteggiamento conciliante. Quando però la corrispondenza era indirizzata ad Attico il giudizio su Pulcro si faceva drastico e i toni ben più aspri: cfr. Cic., *ad Att.*, 5.16.2-3 e ancora 5.17.6. Le preoccupazioni di Cicerone non erano legate solo alla malagestione di Pulcro, ma derivavano dal fatto che nelle prime settimane del suo mandato questi avesse continuato ad esercitare le funzioni giurisdizionali in violazione di una *lex Cornelia* la cui identificazione resta problematica: si trattava forse della *lex Cornelia de maiestate* dell'81? In merito cfr. J. S. RICHARDSON, *Hispaniae: Spain and the Development of Roman Imperialism, 218-82 BC*, Cambridge, 2004, p. 69 ss.

36. Cfr. Cic., *Att.*, 6.1.15.

3. *Ad Amanum exercitum duxi.*

Prima ancora delle riforme fiscali o amministrative, fu però la difesa delle frontiere ad impegnare da subito il nuovo proconsole. Si era all'indomani della disfatta di Carre e la situazione restava altamente instabile: ai primi di settembre del 51 – Cicerone aveva assunto l'*imperium* da appena un mese – era giunta la notizia che un forte contingente partico aveva guadato l'Eufrate e minacciava il regno di Cappadocia, strategico alleato di Roma, da dove avrebbe potuto poi agilmente investire la Cilicia³⁷. Nella provincia la situazione era critica, le forze romane erano disperse e demoralizzate, né c'era da fare affidamento sui *sociorum auxilia* che come ammetteva Cicerone stesso, *propter acerbitatem atque iniurias imperii nostri* erano privi di qualsiasi utilità, quando non infidi³⁸. D'altra parte il proconsole non poteva vantare alcuna significativa esperienza militare, contrariamente a quanto era invece ordinario per la classe dirigente romana³⁹.

Alla luce di queste premesse il celebre *cedant arma togae, concedat laurea laudi* è qualcosa di più di un riferimento autocelebrativo volto a rivendicare le scelte compiute nel proprio *cursus honorum*⁴⁰: se si rilegge l'esametro alla luce della sua formazione filosofica ecco che il monito assume una inusitata intensità⁴¹. Sulla base del tardo *de fato* si può ipotizzare che Cicerone avesse avuto modo di conoscere le riflessioni sul problema della pace e della guerra e sul primato assiologico della *ᾠμόνοια* dello stoico Crisippo⁴². E che dire di Panezio di Rodi, certamente una delle figure iconi-

37. Sulla sconfitta di Carre, a lungo considerata come un archetipo del confronto tra Occidente e Oriente, si veda da ultimo G. TRAINA, *La resa di Roma. 9 giugno 53 a.C., la battaglia di Carre*, Roma-Bari, 2010. Sul valore strategico della provincia cfr. D. CAMPANILE, "Provincialis molestia", cit., p. 247.

38. Cfr. CIC., *fam.*, 15.1.5. Il fatto che si trattasse di una comunicazione ufficiale diretta al Senato e ai più importanti magistrati rende le parole di Cicerone particolarmente degne di nota.

39. Plutarco ricorda come Cicerone appena indossata la toga virile avesse servito sotto Silla, quando questi era impegnato a portare a termine la complessa pacificazione dei Marsi – probabilmente Cicerone operò nell'area sannitica –, cfr. PLUT., *Cic.*, 3.2-3. Si era trattato di una parentesi breve: Cicerone, infatti, aveva presto preferito dedicarsi ai suoi amati studi, non appena si era reso conto che le ultime schermaglie del *bellum Italicum* preludevano in realtà alla guerra civile. Fugaci *flashback* del servizio militare appaiono in CIC., *div.*, 1.72 e ancora in CIC., *Phil.*, 12.27.

40. L'esametro proviene da un frammento del poema *de consolato suo* che, come noto, ci è pervenuto ampiamente mutilo: una perdita forse non intollerabile per la storia della letteratura antica – cfr. in merito il giudizio di E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 201 ss. –, ma certamente significativa nel quadro della ricostruzione della personalità di Cicerone. L'opera fu scritta con altissimo grado di probabilità nel 60, all'indomani – la coincidenza è significativa – della sua rinuncia al proconsolato. È appena il caso di richiamare l'altrettanto celebre *silent enim leges inter arma* contenuto nel più tardo CIC., *Mil.*, 4.11, là dove lo gnome per molti versi può essere letto come una sorta di integrazione dell'appello contenuto nell'esametro.

41. «Non esiste nessuna trattazione sistematica sull'idea della pace nel mondo antico», avvertiva quasi un trentennio fa Italo Lana: si può dubitare che nel frattempo la lacuna sia stata colmata. In merito cfr. I. LANA, *La concezione ciceroniana della pace*, in *Ciceroniana. Rivista di studi ciceroniani*, 1990, p. 45 ss. Faccio mio questo giudizio come un invito a declinare in termini ipotetici ogni considerazione.

42. Sul cosmopolitismo di Crisippo si veda in primo luogo L. SCUCCIMARRA, *I confini del mondo. Storia del*

che nella formazione ciceroniana, i cui insegnamenti sulla natura irrazionale della violenza hanno contribuito ad ispirare il *de officiis*⁴³? Come ha ricordato Narducci, «Cicerone», a fondamento di quella che senza dubbio è la sua opera più significativa sul piano filosofico-politico e giusfilosofico, «pose lo stoicismo rinnovato di Panezio, che per più di un verso rispondeva al suo bisogno di dare una nuova fondazione ai valori tradizionali»⁴⁴. Le tesi di un neoaccademico quale Carneade sul carattere negativo dell'imperialismo, poi, riecheggiano nel terzo libro del *de republica*⁴⁵. Se si può solo ipotizzare che Cicerone avesse avuto conoscenza degli insegnamenti di Ecatone di Rodi improntati ad una etica utilitaristica che ben poco aveva a che fare con le imprese belliche, il suo debito con un altro stoico di area rodiota, Posidonio di Apamea di cui Cicerone stesso era stato allievo in gioventù, resta senza dubbio ingente⁴⁶. Là dove Posidonio aveva teorizzato una primigenia età dell'oro, caratterizzata da una società armoniosa guidata dai *sapientes*, in cui pratica delle virtù e essenzialità dei bisogni andavano di pari passo: in questa prospettiva il conflitto fondamentalmente manifestava la decadenza del consorzio umano⁴⁷.

Forse, però, il suo «pacifismo» non è stato solo il frutto di una opzione filosofica. *Martis vero signum quo mihi pacis auctori?* Così Cicerone si rivolgeva piccato a Marco Fadio Gallo, lamentandosi per i soggetti delle statue che questi aveva acquistato per la residenza di *Tusculum*⁴⁸. Lo scatto senza dubbio era rivelatore della sua personalità. Si può allora concordare con Alvaro d'Ors quando osservava come al di là dell'influsso della filosofia ellenistica e di specifiche opzioni di ordine culturale e politico, il «pacifismo» ciceroniano prima di tutto fosse una questione di indole: Cicerone «combattivo en el foro y en la polémica política, es un hombre esencialmente pacífico». In questa prospettiva, la sua «aversión a la guerra» era una «idea obsesiva» che si fondava su di una sensibilità quasi erasmiana e sulla fiducia nel primato dello *ius* come strumento di ritualizzazione e di risoluzione dei conflitti⁴⁹.

cosmopolitismo dall'Antichità al Settecento, Bologna, 2006, p. 49 ss.

43. In questo senso è esemplare Cic., *off.*, 1.26.90.

44. Cfr. E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 414.

45. Cfr. Cic., *rep.*, 3.12.21 (= LACT., *Inst.*, 5.16.4). In merito cfr. quanto meno E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 346 ss. e P. M. MARTIN, *L'éthique de la conquête: un enjeu dans le débat entre "optimates" et "populares"*, in *Il pensiero sulla guerra nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 2001, p. 141 ss.

46. Ecatone è richiamato in Cic., *off.*, 3.15.63 e 3.23.89.

47. Si veda SEN., *epist.*, 90. Per altro la posizione di Posidonio risulta particolarmente articolata, cfr. P. TREVES, *La cosmopolis di Posidonio e l'impero di Roma*, in AA. VV., *La filosofia greca e il diritto romano (Atti del Colloquio italo-francese, Roma, 14-17 aprile 1973)*, Roma, 1976, p. 27 ss. e A. MOMIGLIANO, *Polibio, Posidonio e l'imperialismo romano*, in *Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*, 1972-73, p. 693 ss., poi in *Id.*, *Sesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, I, Roma, 1980, p. 89 ss.

48. Si veda Cic., *fam.*, 7.23.2.

49. Cfr. A. D'ORS, *Tres temas de la guerra antigua*, in *Arbor*, 1947, 20, p. 164 ss.

Il Cicerone ritratto da d'Ors ha senza dubbio un segno oleografico che si giustifica alla luce dei tempi difficili in cui era eseguito: la *Guerra Civile* si era appena conclusa, mentre ancora il conflitto infiammava il resto del mondo. Si fa pertanto fatica a non vedere nelle pagine di d'Ors attese ed aspirazioni legate al tempo presente. A ben vedere, però, questo Cicerone che al *sagum* dei legionari preferiva la *toga* trova conferma in alcuni passaggi autobiografici come quando nella orazione *Pro Milone* – alla vigilia del proconsolato – rivendicava la sua estraneità alle armi: *nec inter tantam vim armorum existimarem esse oratori locum*. O, ancora, quando nella *pro Marcello* sottolineava di non aver voluto avere niente a che fare con la guerra civile: *semperque mea consilia pacis et togae socia, non belli atque armorum fuerunt*⁵⁰.

Va comunque dato atto a Cicerone di aver saputo reagire in maniera energica alla minaccia partica. O, quanto meno, di aver scelto dei legati di provata esperienza – tra cui, come si è visto, il fratello Quinto – su cui fare affidamento per affrontare quelle questioni di ordine militare che inevitabilmente rappresentavano una delle maggiori preoccupazioni per i governatori delle provincie proconsolari⁵¹. Per fronteggiare il nemico Cicerone entrò con le sue forze in Cappadocia, garantendo così un sostegno politico prima ancora che militare all'instabile governo del re Ariobarzene III, che, significativamente, portava l'appellativo di *Φιλορώμαιος*. La reazione, per quanto rapida, non fu decisiva: nel frattempo i Parti avevano preferito discendere in Siria e investire Antiochia da dove, però, erano stati respinti già ai primi di ottobre. Cicerone, allora, aveva preferito tornare in Cilicia muovendo verso i confini orientali con l'obiettivo di parare una sempre meno probabile incursione dei Parti, ma soprattutto per pacificare un'area della provincia che già riluttante ad accettare il dominio romano, aveva colto l'occasione per manifestare la propria irrequietezza. Le operazioni militari si svilupparono lungo la catena dell'Amano – i monti Nur – per poi investire l'*oppidum* di Pindenisso, da dove gli *Eleutherocilici* che *ne regibus quidem umquam paruisent* alimentavano la resistenza antiromana⁵². Nonostante il luogo fosse ben munito, la città era destinata a cadere nel dicembre del 51 dopo un assedio condotto secondo le migliori regole della poliorcetica⁵³.

50. Cfr. *Cic., Mil.*, 1. 2, e ancora *Cic., Marcell.*, 5. 14. I passi sono richiamati in A. D'ORS, *Tres temas de la guerra antigua*, cit., p. 165. In ogni caso va tenuto conto che il "pacifismo" di Cicerone aveva dei confini netti e, tutto sommato, non particolarmente estesi: cfr., oltre a I. LANA, *La concezione ciceroniana*, cit., p. 49 ss, E. NARDUCCI, *Gli "slogans" della pace in Cicerone*, in *Atti del Convegno Nazionale di Studi su "La Pace nel Mondo Antico" (Torino 9-10-11 Aprile 1990)*, a cura di R. Uglione, Torino, 1991, p. 165 ss. ed E. NOÈ, "Cedat forum castris": esercito e ascesa politica nella riflessione ciceroniana, in *Athenaeum. Studi di Letteratura e Storia dell'Antichità*, 1995, 1, p. 67 ss.

51. *Supra* § 2. Per altro è stato ipotizzato che Quinto avesse già operato in Cilicia agli ordini di Publio Servilio Vatia Isaurico: cfr. W. C. McDERMOTT, *Q. Cicero*, cit., p. 712. Sui legati che Cicerone aveva con sé e sulla loro funzione si veda per tutti in J. MUNIZ COELLO, *Cicerón y Cilicia*, cit., p. 95 ss.

52. Cfr. *Cic., fam.*, 15.4.10.

53. Cfr. *Cic., Att.*, 5.20.5.

La vicenda del Cicerone *imperator* risulta un capitolo piuttosto noto della sua biografia⁵⁴. Il ricordo delle gesta militari riecheggerà ancora in Grozio, anche se forse è meno agevole accertare la reale portata delle operazioni⁵⁵: in effetti l'area restava instabile, come dimostra il fatto che mentre Cicerone era sotto le mura di Pindeniso, il governatore della Siria Marco Calpurnio Bibulo aveva cercato di pacificare il versante siriano dell'Amano, salvo riportare dolorose perdite⁵⁶. Né erano solo i confini interni a restare malsicuri: i Parti si erano puntualmente ripresentati in forze tra il giugno e il luglio del 50 – con particolare disappunto di Cicerone, il cui mandato stava volgendo al termine –⁵⁷ ed avevano di nuovo investito la Siria, dimostrando ancora una volta quanto nello scacchiere l'egemonia fosse contesa⁵⁸.

Fermiamo la pellicola su questo fotogramma. Per Cicerone si trattava di capitalizzare i successi ottenuti in Cilicia: l'enfasi posta in particolare sulle imprese militari rispondeva senza dubbio a questa necessità. Perfino nella corrispondenza amicale con Attico i toni leggeri ed autoironici – Alessandro, scriveva il proconsole in riferimento alle operazioni lungo l'Amano, come generale lo sopravanzava di poco – si alternavano a descrizioni assai meno sobrie delle sue imprese⁵⁹. Sarebbe però limitativo rileggere la corrispondenza ufficiale e privata alla luce della *gloriae cupiditas*, non solo perché in virtù della sua biografia non era dalla guerra che si poteva ottenere gloria, ma soprattutto perché l'individualismo connaturato ad un tale atteggiamento avrebbe finito per cozzare con le premesse filoso-

54. Senza alcuna pretesa di completezza, ma tenendo conto di punti di vista parzialmente differenti, cfr. K. F. KUMANIECKI, *Cicerone e la crisi della repubblica romana*, Roma, 1972, p. 388 ss. e T. N. MITCHELL, *Cicero*, cit., p. 227 ss e p. 171 ss., nonché cfr. J. MUNIZ COELLO, *Cicerón y Cilicia*, cit., p. 171-180 e da ultimo F. MUNDT, *Ciceros „Commentarioli belli ciliciensis“. Fam. 15,4 und andere Briefe aus Kilikien*, in *Philologus. Zeitschrift für antike Literatur und ihre Rezeption*, 2016, 2, p. 255 ss.

55. Cfr. H. GROTIUS, *De Jure Belli ac Pacis libri tres...*, Parisiis 1625, 1.3.12.

56. Si veda CIC., *Att.*, 5.20.4. Ci si può chiedere se a fronte dell'avanzata di Cicerone, seguendo una tattica tipica della guerriglia, le tribù locali avessero semplicemente preferito ritirarsi verso la Siria da dove, magari, avrebbero potuto fare massa con l'esercito partico. La rapidità con cui si conclusero le operazioni condotte sul versante cilicio della catena montuosa può essere un indizio a favore di questa ipotesi.

57. A Roma gli eventi incalzavano: il governatore lascerà la Cilicia con una certa premura nei primissimi giorni dell'agosto del 50 – anche se poi il viaggio di ritorno sarà scandito da numerose tappe –, quando ancora non era stato nominato il nuovo proconsole. È interessante notare che uno dei temi più ricorrenti dell'ultima fase del proconsolato riguardava proprio la necessità di individuare chi potesse sostituirlo *pro tempore*, fintantoché non si fosse insediato il suo successore: si tratta di un chiaro indizio della volontà di lasciare la provincia il prima possibile: cfr. in merito quanto meno L. A. THOMPSON, *Cicero's Succession-Problem in Cilicia*, in *The American Journal of Philology*, 1965, 4, p. 375 ss.

58. *Tarsum veni*, scriveva Cicerone ad Attico alla metà di giugno del 50 facendo un quadro della situazione tutt'altro che confortante: *ibi me multa moverunt: magnum in Syria bellum, magna in Cilicia latrocinia, mihi difficilis ratio administrandi*, cfr. CIC., *Att.*, 6.8.1. Proprio la crisi siriana fu uno dei fattori che indirettamente scatenò il conflitto civile: nel 50 Cesare, infatti, aveva ricevuto l'ordine di inviare due delle sue legioni contro i Parti. Come Cesare comprese immediatamente, al di là della crisi in atto nello scacchiere orientale, si trattava di una mossa diretta ad indebolire le sue forze: i reparti infatti erano stati trattenuti in Italia e affidati a Pompeo. Cfr. CAES., *Gall.*, 8.55.1.

59. Si veda CIC., *Att.*, 5.20.3.

fiche che orientavano la sua azione politica⁶⁰. Era la salvaguardia della *res publica*, e non altro, a giustificare l'autocelebrazione.

4. *Spes triumphi*.

Cicerone era stato acclamato *imperator* dai suoi soldati già all'indomani della pacificazione dell'Amano⁶¹. L'*appellatio imperatoria* era essenzialmente un atto simbolico – Cicerone stesso la definisce una *inanis appellatio*, a ribadire la sua personale distanza dalla gloria militare, ma anche la scarsa consistenza sul piano giuridico della proclamazione – seppure tutt'altro che priva di significato⁶². Si trattava del primo necessario passaggio verso una meta che auspicabilmente poteva essere il trionfo, là dove questo obbiettivo avrebbe garantito a Cicerone una eccezionale visibilità e, di conseguenza, un ruolo strategico nel quadro della crisi della repubblica. Si sarebbero potute perfino aprire le porte del triumvirato, ormai instabile dopo la tragica morte di Crasso⁶³? Si tratta di una ipotesi forse troppo ardita, ma è certo che il trionfo quanto meno avrebbe permesso a Cicerone di svolgere una funzione "catecontica", di freno rispetto ad una vicenda costituzionale e politica in rapido divenire⁶⁴.

Dopo l'*appellatio* occorreva però che il Senato, ricevuta la *littera laureata* in cui il comandante comunicava le proprie imprese vittoriose, disponesse la *supplicatio* prevedendo al contempo il numero di giorni dedicati ai festeggiamenti in proporzione all'entità della vittoria. In modo del tutto rituale Cicerone aveva personalmente provveduto a informare dei fatti tutti coloro che erano coinvolti nella decisione sulla *supplicatio* – senatori e consoli in primo luogo, ma anche edili curuli come Celio –⁶⁵ non mancando di evidenziare, o

60. *Supra*, § 1.

61. In merito Cic., *Att.*, 5.20.4 ed ancora Cic., *fam.*, 2.10.3. Sull'attribuzione del titolo di *imperator* a un magistrato vittorioso risulta difficile prescindere dal sintetico ma esaustivo, oltre che precoce – l'autore era appena ventitreenne quando fu pubblicata la prima parte del saggio – A. MOMIGLIANO, *Ricerche sulle magistrature romane*, *Bullettino della Commissione archeologica comunale*, 1931, p. 29 ss., 1932, p. 157 ss., e infine 1933, p. 217 ss. poi raccolto in ID., *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma, 1969, p. 273 ss. e in particolare p. 284 ss. Là dove, per usare le categorie schmittiane, nella parabola del concetto di *imperator* si manifestava con evidenza un primo formidabile esempio della dialettica tra legalità e legittimità, cfr. C. SCHMITT, *Legalität und Legitimität*, München-Leipzig, 1932; trad. it. parziale in *Le categorie del "politico". Saggi di teoria politica*, Bologna, 2014, p. 211 ss.

62. *Credo, voluit appellatione hac inani nobis esse par*, cfr. Cic., *Att.*, 5.20.4. Cicerone faceva riferimento alle operazioni condotte da Bibulo sul versante siriano del massiccio. In merito alla disciplina del trionfo cfr. A. PETRUCCI, *Il trionfo nella storia costituzionale romana dagli inizi della repubblica ad Augusto*, Milano 1996, in particolare p. 170 ss.

63. Circa la plausibilità di questa ipotesi cfr. per tutti A. HAURY, *Les Secrets d'un triomphe manqué*, in AA. VV., *Atti del I congresso internazionale di studi Ciceroniani. Roma. Aprile 1959*, Roma, 1961, p. 129 ss.

64. In quest'ottica si possono temperare i giudizi, spesso drastici, di coloro che vedono nella iniziativa di Cicerone l'ennesima manifestazione di una ambizione davvero smodata, cfr. per tutti M. BEARD, *The Roman Triumph*, Cambridge (Mass.), 2009, p. 191.

65. A riprova della premura del proconsole, si può ricordare come Cicerone avesse fatto ricorso a

meglio di esasperare, le difficoltà incontrate e la natura bellicosa delle popolazione dell'A-mano: si era indubbiamente trattato di un *bellum iustum* condotto contro *sempiternos hostes*! Là dove la prosa ciceroniana aveva finito per assumere il ritmo sincopato del bollettino di guerra: *multi occisi, capti: reliqui dissipati: castella munita improvviso adventu capta et incensa*⁶⁶.

Non è il caso di approfondire uno snodo molto delicato della biografia ciceroniana in cui si coagularono ostilità latenti, contingenze politiche ma anche una normativa puntuale in tema di *supplicationes*, ma certo è che il passaggio in senato fu tutt'altro che formale e tra le voci che si levarono contro la richiesta della *supplicatio* ci fu quella autorevole – un fatto particolarmente doloroso per il proconsole – di Marco Porcio Catone Uticense⁶⁷. Se, come fu comunicato a Cicerone il giorno stesso della sua partenza dalla Cilicia, la *supplicatio* fu poi concessa – anche se è probabile che il numero dei giorni destinati ai ringraziamenti fosse davvero modesto –, una volta fatto ritorno a Roma non gli fu tributato il *triumphum*⁶⁸: Cicerone, ancora investito dall'*imperium* e pertanto inibito dal varcare il *pomerium*, trascorse i primissimi giorni del 49 in una vana attesa, mentre la situazione politica a Roma stava precipitando e Cesare si accingeva a varcare il Rubicone⁶⁹.

A ben vedere, le difficoltà che Cicerone aveva incontrato nel vedere riconosciuti i successi militari ottenuti durante il proconsolato non dipendevano soltanto dall'accavallarsi degli eventi né da una temperie politica sempre più incandescente. Anche la possibilità che la concessione del trionfo cozzasse con la normativa vigente, non è una spiegazione

binos tabellarios per essere certo che la notizia della pacificazione dell'Amano raggiungesse Roma, cfr. Cic., *Att.*, 6.1.9. Sulla via del ritorno dalla Cilicia, aveva poi confessato ad Attico di aver contattato praticamente tutti i seicento senatori al fine di ottenere gli onori desiderati: si trattava di una iperbole, considerato il loro numero, che comunque testimoniava l'attivismo di Cicerone e l'importanza attribuita alla *supplicatio* e al trionfo: cfr. Cic., *Att.*, 7.1.7-8.

66. Cfr. Cic., *fam.*, 2.10.3. La drammatizzazione è del tutto giustificata dal momento che il trionfo poteva essere disposto solo nel quadro di una guerra regolare, cfr. A. PETRUCCI, *Il trionfo nella storia costituzionale romana*, cit., p. 190-91 e *infra* § 5.

67. L'Uticense stesso del resto, nel rallegrarsi con Cicerone per il successo ottenuto, lo aveva messo in guardia sul fatto che dalla *supplicatio* non derivasse necessariamente il trionfo: cfr. Cic., *fam.*, 15.5.2. La corrispondenza, collocabile a cavallo tra l'aprile e il maggio del 40, è particolarmente significativa se solo ci si sofferma sul fatto che proprio in quei giorni era in agenda la discussione della *supplicatio* per l'*imperator* Cicerone. In merito si veda la suggestiva lettura proposta da Auguste Haury secondo cui la vicenda del mancato trionfo può anche essere interpretata come un confronto interno alla dottrina stoica circa il concetto di *virtus*, cfr. A. HAURY, *Les Secrets d'un triomphe manqué*, cit., p. 135 ss.

68. Plutarco riporta che Cicerone stesso avrebbe declinato il trionfo al fine di agevolare una ricomposizione dei rapporti tra Pompeo e Cesare, cfr. PLUT., *Cic.*, 37.1. In realtà l'incalzare degli eventi non consentì al Senato di discutere la questione, anche se si può ragionevolmente presumere che non sarebbero mancate le voci contrarie. Quando il 4 gennaio Cicerone giunse a Roma, in Senato si chiese di onorare l'*imperator* con un trionfo ma il console Lucio Cornelio Lentulo Crure preferì rinviare la questione, cfr. Cic., *Att.*, 16.11.3.

69. Ancora nel marzo successivo, quando già le ostilità erano in atto e Cesare era impegnato nell'assedio di Brindisi, Cicerone non aveva cessato di accarezzare l'idea del trionfo: si veda Cic., *Att.*, 9.7.5. Si trattava solo di vanagloria? Più probabilmente nella prospettiva dell'Arpinate la cerimonia avrebbe dovuto sigillare la ricomposizione del conflitto in atto.

convincente: è vero che la *lex Marcia Porcia* del 62 esigeva che il trionfo fosse riservato a chi avesse vinto in battaglia uccidendo almeno cinquemila nemici, stabilendo altresì che al ritorno a Roma l'*imperator* avrebbe dovuto giurare sul numero dei caduti avversari di fronte ai questori urbani⁷⁰. Ed è altrettanto indubbio che Cicerone fosse consapevole di questo ostacolo: come si è visto la sua prosa alternava toni enfatici a generalizzazioni – e talvolta a vere e proprie alterazioni della realtà – così da inquadrare le sue imprese nella luce più favorevole alla eventuale attribuzione del trionfo⁷¹. D'altra parte, però, è possibile che la disciplina avesse una certa flessibilità e che i requisiti per i trionfi e le ovazioni – così come per le *supplicationes* – potessero essere valutati in maniera differente⁷². In altri termini, è probabile che la *politique politicienne* avesse il suo peso nel momento in cui si andavano a valutare i requisiti per l'attribuzione degli onori: una circostanza che Cicerone certamente conosceva e che sperava di poter giocare a proprio favore⁷³.

Un ostacolo non indifferente, piuttosto, era rappresentato dalle categorie su cui si fondava il *bellum iustum* che presupponeva una lunga serie di protocolli formali e, in primo luogo, esigeva il carattere di *hostis* dell'avversario. Là dove proprio la vicenda umana e intellettuale di Cicerone costituisce una prospettiva ideale per inquadrare tale questione, verificarne le premesse e ripercorrerne gli esiti.

La continuità tra dimensione religiosa e pratica giuridica aveva caratterizzato l'esperienza romana più antica, determinando il primato assiologico del rito⁷⁴. Con l'evolversi della società romana, senza per questo negare l'ancestrale formalismo, questo specifico legame era destinato ad attenuarsi con alcune significative eccezioni tra cui, appunto, l'in-

70. Cfr. VAL. MAX., 2.8.1. Il plebiscito replicava una normativa ben più risalente: anche al fine di utili indicazioni bibliografiche occorre rinviare ad A. PETRUCCI, *Il trionfo*, cit., p. 184 ss. e ancora p. 203, mentre in merito alla legislazione antecedente la *lex Marcia Porcia* cfr. p. 130 ss. Il fatto che il provvedimento portasse il nome dell'Uticense, allora tribuno della plebe, è particolarmente significativo alla luce delle riserve manifestate in ordine alla *supplicatio* di Cicerone.

71. Come si è già visto, esemplare in tal senso è CIC., *fam.*, 15.4.9., indirizzata proprio a Catone: le genti dell'Amano erano divenuti *perpetuum hostem*, mentre Pindeniso aveva assunto le sembianze di una piazzaforte munitissima, le cui difese avevano permesso ai suoi abitanti di non essersi mai sottomessi ad alcun re. Generici, invece erano i riferimenti alle perdite nemiche: *magna multitudo hostium occisa cepimus castellaque vi capta complura incendimus*. Allo stesso tempo, mentre il proconsole aveva modo di esaltare la rapidità della sua reazione di fronte alla avanzata dei Parti, non era praticamente fatta menzione delle forze romane presenti ad Antiochia: anzi, tra le righe si suggeriva che la successiva ritirata nemica fosse stata dovuta alla manovra offensiva di Cicerone. In questa prospettiva si vedano poi anche CIC., *Att.*, 5.20.3 e CIC., *fam.*, 2.10.3.

72. Cfr. per tutti R. COMBÈS, *Recherches sur l'emploi et la signification du titre d'Imperator dans la Rome républicaine*, Paris, 1966, p. 80 ss.

73. Nelle *Filippiche* sarà Cicerone stesso a ricordare come fosse capitato che il titolo di *imperator* e la *supplicatio* fossero concessi *aut minimis rebus gestis aut plerumque nullis*, cfr. CIC., *Phil.*, 14.5.11. Esemplare, d'altra parte, la vicenda del trionfo "irregolare" di Caio Pompino avvenuta appena nel 54, cfr. DIO CASS., 39.65., su cui A. PETRUCCI, *Il trionfo*, cit., p. 186 ss.

74. In una prospettiva giusfilosofica si veda per tutti cfr. C. FARALLI, *Diritto e magia. Il realismo di Hägerström e il positivismo filosofico*, Bologna, 1987.

sieme delle norme che regolavano i rapporti tra le comunità e l'uso della forza militare⁷⁵. In altri termini, come ampiamente segnalato dalla storiografia, l'ordinamento si era sviluppato con velocità differenti là dove il collegio dei feziali ancora al tempo del principato continuava a svolgere un ruolo fondamentale⁷⁶: *Foederum pacis belli indotiarum ratorum fetiales iudices nontii sunt, bella disceptant*, si legge nel *de legibus*⁷⁷. Erano i *fetiales* a richiedere la riparazione per il torto subito dal popolo romano nelle forme rituali della *clarigatio*. Ed erano sempre i membri di questo collegio sacerdotale che, a fronte della mancata soddisfazione della richiesta, avevano il compito di accertare in maniera performativa l'esistenza delle *causae* che legittimavano la guerra e, quindi, di formulare la *indictio belli*. Nella prospettiva di una genealogia del diritto internazionale, come ha suggerito Stefano Pietropaoli, a Roma «la giustizia della guerra era determinata dalla conformità della procedura di dichiarazione della guerra al rituale definito dalla tradizione e preservato dal collegio»⁷⁸.

Se dal piano delle prassi si passa a quello più propriamente concettuale, il quadro complessivo non cambia, là dove è stato Cicerone stesso ad attestare questa continuità. Questa permanenza solleva alcune questioni che, *hic et nunc*, possono essere appena accennate. La prima problematica è di ordine generale e riguarda la effettiva consistenza del suo debito nei confronti della filosofia classica ed ellenistica: in altri termini ci si può chiedere se al momento di fare i conti con il problema della guerra, la presa della cultura ellenistica con il suo portato di disincantato irenismo si allenti ed entrino in gioco altre valutazioni legate, in primo luogo, al primato dello *ius* e, in altro senso, alla salvaguardia degli interessi della *civitas*. La seconda questione, strettamente legata alla prima, riguarda invece gli effettivi limiti di quella “umanitaristica” repulsione nei confronti della violenza bellica che avrebbe ispirato la sua riflessione, nonché la effettiva fondatezza di quell'indirizzo di pensiero che vuole Cicerone promotore di una concezione sostanzialistica delle cause di giustificazione della guerra⁷⁹.

Conviene però accantonare tali questioni e ritornare alle fonti: si tratta di *loci* piuttosto noti che sono tanto più preziosi dal momento che si collocano cronologicamente in prossimità del proconsolato di Cicerone. In ideale colloquio con il passato, a testimoniare

75. Un utile inquadramento è in F. SINI, *Ut iustum conciperetur bellum: guerra 'giusta' e sistema giuridico-religioso romano*, in *Guerra giusta? La metamorfosi di un concetto unico*, a cura di A. Calore, Milano, Giuffrè, 2003, p. 31 ss.

76. I feziali ancora recentemente sono stati oggetto di grande attenzione da parte della storiografia: cfr. da ultimo G. TURELLI, “*Audi Iuppiter*”. Il collegio dei feziali nella esperienza giuridica romana, Milano, 2011 e M. RAVIZZA, *Aspetti giuridico-sacrali del rituale feziale nell'antica Roma*, in *Jura gentium. Journal of Philosophy of International Law and Global Politics*, 2014, 2, p. 27 ss.

77. Cfr. CIC., *leg.*, 2, 22, 9.

78. Cfr. S. PIETROPAOLI, *Abolire o limitare la guerra? Una ricerca di filosofia del diritto internazionale*, Firenze, 2008, p. 49.

79. In tal senso si vedano le riserve manifestate in L. LORETO, *Il “bellum iustum” e i suoi equivoci. Cicerone ed una componente della rappresentazione romana del Völkerrecht antico*, Napoli, 2001, p. 45 ss. e in una prospettiva filosofico-giuridica S. PIETROPAOLI, *Abolire o limitare*, cit., p. 51 ss. Nella medesima prospettiva, seppure con maggiore cautela, cfr. R. CAMPIONE, *El nomos de la guerra. Genealogía de la “guerra justa”*, Valencia, 2009, p. 77 ss.

come proprio la conservazione della *sapientia maiorum* fosse la cifra della supremazia romana, nel *de republica* si ricordava come a Tullio Ostilio non andassero ascritte solo gloriose imprese militari o il cantiere della Curia, un edificio destinato a svolgere un ruolo di primo piano nella storia istituzionale di Roma essendo destinato ad ospitare il Senato: a lui si doveva lo *ius*, *quo bella indicerentur, quod per se iustissime inventum sanxit fetialis religio*. E in che cosa consisteva lo scarto innescato da questo dispositivo, così determinante sul piano costituzionale nella evoluzione della storia di Roma? Con lucidità Cicerone – attraverso la voce autorevole di Scipione l'Africano – richiamava il fatto che in questo modo fosse possibile *ut omne bellum, quod denuntiatur indictumque non esset, id iniustum esse atque impium indicaretur*⁸⁰. Là dove, in un successivo frammento che ci è pervenuto per il tramite delle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia, Cicerone insisteva sul fatto che *illa iniusta bella sunt, quae sunt sine causa suscepta*, salvo precisare subito dopo quali fossero queste *causae* che erano in grado di legittimare l'uso della forza: *nullum bellum iustum habetur nisi denuntiatur, nisi dictum, nisi de repetitis rebus*⁸¹. Evidentemente, se era possibile identificare una *iusta causa belli* era possibile farlo solo in senso formale⁸². Ed è attraverso un tale strumentario che era così possibile discriminare tra condizione di belligeranza e pace, tra *bellum* e *tumultum*, ma soprattutto tra guerra giusta ed *iniusta*.

Nel *de officiis* la questione è inquadrata in maniera netta⁸³: la *belli aequitas* fin dai tempi remoti *sanctissime fetialis populi Romani iure perscripta est. Ex quo intellegi potest nullum bellum esse iustum, nisi quod aut rebus repetitis geratur aut denuntiatur ante sit ac indictum*⁸⁴. Là dove questo formalismo si rifletteva anche sul piano soggettivo caratterizzando lo statuto dei *milites*. È stato Cicerone stesso a ricordare come Marco Porcio Catone avesse intimato al figlio gravemente ferito sul campo di Pidna, e per questo congedato dall'esercito, *ne proelium ineat*. Là dove non era la *pietas* paterna a muoverlo, il timore per le sorti del figlio inabile

80. Cfr. Cic., *rep.*, 2.17.31.

81. Cfr. Cic., *rep.*, 3.23.35 (= ISID., *etym.*, 18.1.2). Seguo la *lectio* di Luigi Loreto relativa alla interpolazione delle restanti parti del passo: in merito cfr. L. LORETO, *Il "bellum iustum"*, cit., p. 26 ss. In tal senso anche M. MORANDINI, *Tra Angelo Mai e Isidoro di Siviglia, il "bellum iustum" nel De re publica di Cicerone*, in *Analecta Brixiana*, a cura di G. E. Manzoni, A. Valvo, Milano, 2004, p. 155 ss. Va anche detto, però, che non mancano differenti indirizzi di pensiero: si veda per tutti F. SINI, *Ut iustum*, cit., 68 ss. Si veda poi, anche per la preziosa sintesi del dibattito dottrinario, M. F. CURSI, *Bellum iustum tra rito e iustae causae belli*, in *Index. International Survey of Roman Law*, 2014, 569 ss. Sulle diverse fasi della *clarigatio* cfr. A. CALORE, *Forme giuridiche del "bellum iustum"*, Milano, 2003, p. 43 ss., e M. RAVIZZA, *Aspetti giuridico-sacrali*, cit., p. 32 ss.

82. Importante la conferma che proviene dagli storici della lingua giuridica: «la guerra giusta», ha puntualizzato Federico Bambi, è quella che viene «portata secondo la procedura stabilita dallo *ius fetiale*», cfr. F. BAMBI, *Una nuova lingua per il diritto. I - Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provisioni fiorentine del 1355-57*, Milano, 2009, p. 752.

83. Per un più ampio inquadramento della riflessione sulla guerra presente nel *de officiis* cfr. F. P. CASAVOLA, *Bellum pax quaesita videatur: la guerra come procedimento giuridico*, in *La pace nel mondo antico*, cit., p. 147 ss.

84. Si veda Cic., *off.*, 1.11.36. Sul valore assolutamente esemplare del passo nell'ottica della storia del linguaggio giuridico cfr. F. BAMBI, *Una nuova lingua*, cit., p. 751 ss.

al servizio e per questo esposto all'offesa nemica, quanto piuttosto la preoccupazione del fatto che *qui miles non sit* non potesse legittimamente *cum hoste pugnare*⁸⁵.

Si tratta di uno spunto prezioso. Il concetto di *hostis* è non meno importante di quello di *iusta causa belli* per apprezzare la misura del formalismo che caratterizzava il diritto feziale e i protocolli bellici⁸⁶. In questa prospettiva è appena il caso di richiamare l'ambivalenza di questo vocabolo – su cui la dottrina non pare aver cessato di interrogarsi –, ma che già lo stesso Cicerone aveva ben presente⁸⁷. Come si legge nel *de officiis*, in origine *hostis* indicava genericamente lo straniero: erano le Dodici Tavole stesse ad attestarlo nel momento in cui il termine era usato nell'accezione in cui *nunc peregrinum dicimus*. Per qualificare il nemico della *civitas* i *maiores*, osservava Cicerone, usavano il termine ben più radicale ed “estremo” di *perduellus*⁸⁸. Questo vocabolo, infatti, aveva una connotazione semantica ben specifica: alludeva da un lato ad una ostilità particolarmente esasperata, come attestava il prefisso *per* destinato ad esasperare proprio il *quantum* di inimicizia⁸⁹. Dall'altro lato rimandava alla dimensione giudiziaria e criminale, dal momento che fin dai tempi della monarchia il sintagma *perduellio*, come ha puntualizzato Bernardo Santalucia, indicava «il crimine diretto al tempo stesso contro gli dei protettori della *civitas* e contro la compagine sociale»⁹⁰.

Per il filosofo del diritto questa sovrapposizione tra dimensione criminale e pratica bellica, capace in quanto tale di modulare la violenza, evoca ben altri scenari, ma occorre resistere alla tentazione di comparazioni diacroniche che rischiano di essere quanto meno poco avvertite⁹¹. Conviene, invece, non abbandonare il cammino intrapreso e cercare di comprendere le conseguenze del consolidamento della nozione di *hostis* con cui Cicerone doveva misurarsi tanto sul piano concettuale quanto, in termini non meno problematici, su quello biografico. Là dove, ha messo in guardia Antonello Calore, resta una impresa

85. Si veda CIC., *off.*, 1.11.37.

86. Proprio tale configurazione del concetto di nemico sarà decisiva nell'affermazione del diritto internazionale moderno: cfr. il classico C. SCHMITT, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlin, 1974, trad. it., *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello 'Jus publicum europaeum'*, Milano 1991, p. 179 ss., e sulla sua scia S. PIETROPAOLI, *Abolire o limitare*, cit., p. 107 ss.

87. La questione è stata riproposta ancora recentemente in A. CALORE, “*Hostis*” e il primato del diritto, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano “Vittorio Scialoja”*, 2012, 2, p. 106 ss. e in R. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Torino, 2012, p. 10 ss.

88. Si veda CIC., *off.*, 1.12.37. Le considerazioni di Cicerone trovano conferma nel *de lingua latina* di Varrone: cfr. VARRO, *ling.*, 5.3. O, ancora, in Gaio di cui al D.50.16.118 (=GAJUS, *ad. L. XIII Tab.*, 2). In merito cfr. A. CALORE, “*Hostis*” e il primato del diritto, cit., p. 109 e R. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi*, cit., p. 12.

89. Sul punto cfr. A. CALORE, “*Hostis*” e il primato del diritto, cit., p. 110 ove bib.

90. Cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, p. 14.

91. Cfr. C. SCHMITT, *Il Nomos della terra*, cit., p. 287 ss., su cui quanto meno E. CASTRUCCI, *Nomos e guerra. Glosse al “Nomos della terra” di Carl Schmitt*, Napoli 2011, p. 49 ss. In chiave “genealogica” cfr. poi R. CAMPIONE, *El nomos de la guerra*, cit., p. 23 ss. nonché in una prospettiva più strettamente legata alla evoluzione dell'ordinamento internazionale contemporaneo D. ZOLO, *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*, Roma-Bari, 2012.

ardua ricostruire lo «slittamento semantico» del vocabolo *hostis* verso la dimensione della inimicizia⁹². Pur lasciando allo storico il compito di apripista, il percorso resta sdruciolevole, il rischio di fare un passo falso è elevato: non manca però qualche appiglio su cui fare leva. In primo luogo è certo che questo processo di risemantizzazione si fosse attivato, svolto e concluso all'interno di un orizzonte che era propriamente giuridico⁹³. In secondo luogo è altrettanto indubbio che questa dinamica si fosse ormai esaurita al tempo in cui Cicerone scriveva⁹⁴.

Questo naturalmente non significa che proprio a partire dal *corpus* ciceroniano non sia possibile rintracciare battute d'arresto, quando non veri e propri arretramenti. In tal senso è esemplare la celebre definizione di pirata contenuta nel *de officiis*, destinata ad avere una straordinaria fortuna presso le cancellerie e le Corti dell'Ammiragliato della prima età moderna, oltre che tra i *pères fondateurs* del diritto internazionale⁹⁵: *nam pirata non est ex perduellium numero definitus, sed communis hostis omnium*, evidenziava Cicerone utilizzando *perduellis* nella sua accezione arcaica e, invece, adottando *hostis* per definire il nemico illegittimo, colui che si era posto al di fuori del consorzio umano e come tale giustificava una ostilità "elementare" e illimitata⁹⁶.

Il passo, quanto meno, suggerisce di evitare possibili schematismi e rigidità, ma difficilmente è in grado di alterare il quadro generale. In altri termini lo scarto, per quanto degno di attenzione in una prospettiva storiografica, lo è assai meno in chiave giusfilosofica: al di là dei vocaboli utilizzati per definire lo statuto soggettivo del nemico le considerazioni di Cicerone, una volta contestualizzate, non sembrano contraddire la necessità di una qualificazione in termini formali del nemico. Semmai alludono alla possibilità di

92. Cfr. A. CALORE, "Hostis" e il primato del diritto, cit., p. 110. Sul rapporto tra questa dinamica e l'espansionismo di Roma cfr. in una prospettiva giusfilosofica R. CAMPIONE, *El nomos de la guerra*, cit., p. 83 ss. Qualsiasi soluzione al problema non può fare a meno di confrontarsi con la dimensione linguistica ed antropologica: in merito si veda l'ampia ricognizione contenuta in M. MORANI, *Il "nemico" nelle lingue indeuropee*, in *Amicus (inimicus) hostis: le radici concettuali della conflittualità "privata" e della conflittualità "politica"*, a cura di G. Miglio, M. Morani, P. P. Portinaro, A. Vitale, Milano, 1992, p. 9 ss. e ancora M. BETTINI e A. BORGHINI, *La guerra e lo scambio: "hostis", "perduellis", "inimicus"*, in AA.VV., *Linguistica e antropologia. Atti del XIV congresso internazionale di studi della Società di Linguistica Italiana (Lecce, 23-25 maggio 1980)*, Roma 1983, p. 303 ss. Una utile sintesi del dibattito è in A. ACCARDI e M. COLA, *Guerra e partnership. Una riflessione sull'ambivalenza di "hostis"*, in *I Quaderni del Ramo d'Oro*, 2010, p. 228 ss.

93. Cfr. per tutti A. CALORE, "Hostis" e il primato del diritto, cit., p. 121.

94. Cfr. R. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi*, cit., p. 11.

95. In merito un buon punto di partenza resta cfr. A. P. RUBIN, *The Law of Piracy*, Newport (RI), 1988, p. 13 ss.

96. Cfr. CIC., *off.*, 3.29.107. Per una interpretazione del passo nella prospettiva del filosofo del diritto internazionale mi sia concesso rinviare a F. RUSCHI, *Communis hostis omnium. La pirateria in Carl Schmitt*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2009, p. 1215 ss. Sulla costante rilevanza del passo ciceroniano, cfr. D. HELLER-ROAZEN, *The Enemy of All. Piracy and the Law of Nations*, Cambridge (Mass.), 2009, trad. it., *Il nemico di tutti. Il pirata contro le nazioni*, Macerata, 2010, p. 13 ss. e ancora A. POLICANTE, *The Pirate Myth. Genealogies of an Imperial Concept*, Abingdon-New York, 2015, p. 10 ss.

manifestazioni ulteriori e più radicali di inimicizia⁹⁷. È dunque opportuno insistere sul carattere giuridico della nozione di *hostis* là dove, rilevava Pomponio, lo statuto di nemico dipendeva unicamente dal fatto che Roma avesse decretato *publice bellum*⁹⁸. Un indirizzo ribadito da Ulpiano in maniera quasi letterale: *Hostes sunt, quibus bellum publice populus romanus decrevit vel ipsi populo romano*⁹⁹. Le ostilità, dunque, si legittimavano solo in funzione ad una solenne dichiarazione di guerra, ad una precisa scansione di gesti e di formule rituali.

5. *Ἀγῶται, non hostes.*

Cicerone stesso, a ben vedere, era lontano dallo smentire il valore performativo della *indictio belli*. Là dove alla legittimità del nemico corrispondeva una specifica forma della guerra: «esisteva, quindi, un nesso tra l'*hostis* e la guerra condotta nel rispetto delle regole (*bellum iustum*)», ha precisato Calore, «che obbligava i soggetti coinvolti a conformarsi a comportamenti categorici»¹⁰⁰. Questo legame, fondato sul rituale, non solo era la condizione necessaria per garantirsi il favore dei numi in ordine all'esito vittorioso della guerra, ma era anche il dispositivo che permetteva l'attivazione di una articolata serie di protocolli normativi rivolti alla *mise en forme* del conflitto: dalle regole che disciplinavano la condizione degli ambasciatori a quelle che disponevano in ordine agli ostaggi, dalla norme che regolavano la sospensione delle ostilità – le *indutiae* – a quelle che fondavano la *pax pia et aeterna* sancendo la loro conclusione, a quelle, ancora, che prevedevano l'articolato sistema dei *foedera* che sovente conseguiva al *bellum*. E come dimenticare quali ripercussioni avesse l'endiadi *bellum iustum/iustus hostis* sulla preda bellica, sullo statuto dei prigionieri di guerra, sulla condizione servile e sul possibile ricorso allo *ius postliminii*¹⁰¹? Infine, questo binomio aveva delle precise ricadute sul piano costituzionale che conviene tenere ben presenti per cogliere tutti i riflessi della vicenda ciceroniana: come ancora recentemente ha sottolineato Francesco Sini, «solo nel caso in cui avessero combattuto un *bellum rite indictum* contro nemici qualificati come *iusti hostes*, il diritto pubblico romano legittimava i magistrati vittoriosi all'onore del trionfo»¹⁰².

97. In altri termini si può sostenere che la repressione della pirateria non si fondasse su di una legittimazione di tipo sostanziale: si trattava semplicemente di un “negativo” del *bellum iustum* che, per le sue intrinseche caratteristiche, non esigeva alcuna forma. Utili considerazioni sul dualismo *bellum piraticum/bellum iustum* in L. MONACO, *Persecutio piratarum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana*, Napoli, 1996, p. 159 ss.

98. Il passo è in D.50, 16, 118 (=Pomp., *ad Q. Muc.*, 2).

99. In merito D.49, 15, 24 (=Ulp., *Inst.*, 1).

100. Cfr. A. CALORE, “*Hostis*” e il primato del diritto, cit., p. 128. Sulla base della testimonianza di Aulo Gellio si può presumere che nel caso delle guerre servili o di quelle piratiche potesse eventualmente essere tributata la *ovatio*: una cerimonia di tono assai minore rispetto al trionfo, in genere accordata per le vittorie minori, cfr. GELL., *Noct. Act.*, 5.6.21. In merito al passo di Gellio cfr. F. SINI, *Ut iustum*, cit., p. 49 ss. Sulla *ovatio*, per tutti A. PETRUCCI, *Il trionfo*, cit., p. 149 ss.

101. Vale la pena richiamare il fatto che Cicerone stesso aveva ben presente l'intrinseco valore della endiadi: *ad eum igitur rex Deiotarus venit hoc misero fatalique bello, quem antea iustis hostibusque bellis adiunxerat*, cfr. CIC., *Pro Deiot.*, 5 [13].

102. Cfr. F. SINI, *Ut iustum*, cit., p. 49.

Sul versante opposto si collocava una inimicizia radicale, incommensurabile ad ogni disciplina e regola¹⁰³. Ripercorrere i confini di questo antagonismo illimitato significa fare i conti con forme estreme di violenza: le rivolte servili con il loro seguito di violenze indiscriminate, il *bellum civile* che nella sua essenza ha rappresentato la più completa antitesi del *bellum iustum*¹⁰⁴, sino alla repressione del banditismo e alla lotta alla pirateria che ha carsicamente scandito la storia di Roma e della sua egemonia imperiale¹⁰⁵. Là dove – è appena il caso di insistere sul punto – il discrimine ultimo, il fattore che consentiva di distinguere tra guerra legittima e manifestazioni di una brutalità “primordiale” restava il diritto: la «condizione giuridica di *hostes* non poteva prescindere dalla persistente attualità di un *bellum iustum*, cioè di un *bellum publice decretum*». L’assenza di una tale formalizzazione, come testimoniato già da Pomponio e da Ulpiano determinava effetti sostanziali dal momento che la «rigorosa disciplina dello *ius belli* esigeva che gli avversari di Roma non fossero considerati dei semplici *latrones* o *praedones*»¹⁰⁶.

Questa scansione tra guerra e violenza “elementare”, apparteneva già allo stesso Cicerone che l’ha recepita modulandola secondo i canoni dell’universalismo stoico. Nelle Verrine, denunciando lo scellerato sacco del tempio di Minerva a Siracusa attuato da Caio Licinio Verre, Cicerone era ricorso ad una iperbole particolarmente evocativa, tanto da richiamare l’attenzione di un tardo lettore quale Grozio: nel far risaltare la radicale illegittimità della condotta del promagistrato aveva sottolineato il fatto che l’*aedes Minervae* era stata *sic spoliata atque direpta* da apparire *non ut ab hoste aliquo, qui tamen in bello religionem et*

103. Nella lettura schmittiana questa nitida contrapposizione tra *iustus* e *iniustus hostis*, recuperata e reinterpretata dai giuristi della prima età moderna, è stata uno dei pilastri dello *jus publicum Europaeum*. Il progressivo slittamento di questa dicotomia verso una ripartizione fondata su canoni sostanzialistici ha contribuito in maniera decisiva alla eclissi di tale archetipo giuridico e politico: cfr. C. SCHMITT, *Il Nomos della terra*, cit., p. 269 ss. Si tratta di uno snodo del pensiero di Schmitt altamente significativo che continua a suscitare grande interesse tra gli studiosi: cfr. quanto meno P. P. PORTINARO, *La crisi dello “jus publicum europaeum”*. Saggio su Carl Schmitt, Milano, 1982, p. 202 ss., G. PRETEROSSÌ, *L’ovvia verità del “politico”*. Diritto e ostilità in Carl Schmitt, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2009, p. 43 ss., E. CASTRUCCI, “Nomos” e guerra, cit., p. 49 ss. e S. PIETROPAOLI, *Schmitt*, Roma, 2012, p. 119 ss. Da ultimo e per la sua attenzione alla lettura schmittiana del *de officiis* cfr. D. L. DUSENBURY, *Carl Schmitt on Hostis and Inimicus: A Veneer for Bloody-Mindedness*, in *Ratio Juris: An International Journal of Jurisprudence and Philosophy of Law*, 2015, 3, p. 431 ss.

104. Per altro la posizione di Cicerone sul *bellum civile* è articolata e necessiterebbe di ulteriori approfondimenti: se in *Cic., Phil.*, 2.22.53 non è mai ammissibile prendere le armi contro la Repubblica, in *Cic., Phil.*, 8.4.12 è senza dubbio legittimo lottare se il prezzo della pace sociale è la *servitus*. Sempre nelle Filippiche si ricorda come il *bellum civile* non giustificasse alcun riconoscimento pubblico, cfr. *Cic., Phil.*, 14.8.23.

105. Un eccellente punto di partenza per inquadrare storicamente il fenomeno è P. DE SOUZA, *Piracy in the Graeco-Roman World*, Cambridge, 1999, p. 86 ss. Con particolare attenzione alla dimensione storico-giuridica cfr. L. MONACO, *Persecutio*, cit., in particolare p. 73 ss. Per una lettura del fenomeno nella prospettiva della filosofia del diritto internazionale mi sia concesso rinviare a F. RUSCHI, *Questioni di spazio. La terra, il mare, il diritto secondo Carl Schmitt*, Torino, 2012, p. 69 ss.

106. Cfr. F. SINI, *Ut iustum*, cit., p. 49. Si vedano poi i già citati in D.50.16.118 (=Pomp., *ad Q. Muc.*, 2) e D.49.15.24 (=Ulp., *Inst.*, 1).

*consuetudinis iura retineret, sed ut a barbaris praedonibus vexata esse videatur*¹⁰⁷. La contrapposizione non poteva essere più netta: alla ostilità misurata, calibrata, del *iustum piumpque bellum* che rispettava i luoghi sacri, si contrapponeva la violenza predonesca, la fame di bottino di cui, evidentemente, Verre era partecipe. Ma è un passo del *de officiis* – già parzialmente richiamato – ad essere decisivo per valutare quanto fosse forte la polarità tra *bellum* e profili di violenza “informale”. La questione riguardava la tragica vicenda di Attilio Regolo e la vincolatività del giuramento che lo aveva mosso a tornare a Cartagine, dove lo aspettava un terribile supplizio secondo quanto vuole la tradizione. Per Cicerone non c’era alcun dubbio che il console avesse l’obbligo di rispettare le *condiciones pactionesque bellicas*, dal momento che si lottava con un *iusto enim et legitimo hoste* e, pertanto, vivevano le regole del diritto feziale¹⁰⁸. Diversa era invece la situazione quando la inimicizia si proiettava al di là di ogni possibile canone formale: nel caso di predoni e di pirati non valevano patti, promesse, negoziati. Anzi, qualora per ventura fosse stato stipulato un accordo, *nulla fraus est, ne si inratus quidem id non feceris*¹⁰⁹. Infatti, come sottolineava Cicerone manifestando ancora una volta il proprio debito con l’universalismo stoico, queste attività predatorie erano espressione di un antagonismo “elementare” e generalizzato che nella sua intensità rappresentava una sfida per l’umanità intera¹¹⁰. Ne conseguiva allora che con il razziatore *nec fides debet nec ius iurandum esse commune*¹¹¹.

Il mancato trionfo di Cicerone, quella cerimonia che forse avrebbe potuto arrestare la crisi in atto, a questo punto assume un diverso significato: non serve richiamare i macabri conteggi che la legislazione esigeva né vale la pena soffermarsi sui torbidi giochi di potere destinati ad accelerare la fine dell’ordine repubblicano. Piuttosto occorre mettere a fuoco i protocolli del diritto feziale, la forma giuridica del *bellum*, lo statuto di *hostis*.

In quest’ottica il racconto di Plutarco è rivelatore: nel ripercorrere la biografia di Cicerone la vicenda del proconsolato, come ovvio, ha avuto una notevole rilevanza. Dell’Arpinate si celebravano le doti diplomatiche, la capacità di governo, la sua equanimità come giudice, la disponibilità verso gli abitanti della provincia, perfino la sua frugalità. Meno netto, invece, era il riferimento alle *res gestae* belliche: il proconsole era riuscito a salvaguardare la Cilicia e ad assicurare la fedeltà della Cappadocia senza ricorrere al πόλεμος¹¹². Si

107. Cfr. CIC., *Verr.*, 2.4.122 ma si veda anche 2.1.90. Cfr poi H. GROTIUS, *De Jure Belli*, cit., 3.12.5. In merito si vedano le preziose annotazioni contenute in P. DE SOUZA, *Piracy*, cit., p. 150 ss.

108. Si veda CIC., *off.*, 3.29.108. Può essere interessante confrontare il passo con quanto Cicerone aveva già sostenuto in CIC., *leg.*, 2.14.34, oltre che nello stesso CIC., *off.*, 1.11.34.

109. Si veda CIC., *off.*, 3.29.107.

110. In questa prospettiva vale la pena richiamare C. SCHMITT, *Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung*, Stuttgart, 1954, trad. it., *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*, Milano, 2006, su cui mi sia concesso rinviare al mio F. RUSCHI, *Questioni*, cit., p. 19 ss.

111. Cfr. CIC., *off.*, 3.29.107.

112. Cfr. PLUT., *CIC.*, 36.2

trattava di un risultato degno di nota, del tutto coerente con la personalità di Cicerone, ma allo stesso tempo il riferimento all'assenza di fatti bellici rilevanti durante il proconsolato pone la questione di come inquadrare la intensa attività militare del tardo 51. Plutarco stesso non tarda a sciogliere l'interrogativo, nel momento in cui ricorda come Cicerone fosse stato acclamato *imperator* al termine della spedizione contro i *λησται* dell'Amano¹¹³. Si tratta di uno snodo decisivo: il vocabolo, oltre a godere di un esteso campo semasiologico, è altamente significativo per cogliere i risvolti della vicenda ciceroniana. Le fonti letterarie ed epigrafiche sono concordi nel qualificare con tale termine i predoni, i briganti, coloro che si sono dati alla guerra irregolare e, soprattutto i pirati¹¹⁴. Là dove, proprio il riferimento alla pirateria risulta particolarmente pregnante – e *a fortiori* doveva esserlo per un lettore di Plutarco – nel momento in cui la Cilicia era stata la culla della *ληστεία* fino alla vittoriosa campagna navale di Pompeo del 67, di cui lo stesso Cicerone era stato testimone diretto¹¹⁵.

Non occorre proseguire oltre, i profili della vicenda sono a questo punto netti. Il primo, formidabile, impedimento al trionfo del proconsole era costituito dalle categorie del diritto feziale e delle sue convenzioni belliche. Al di là dell'abile strategia retorica di Cicerone finalizzata a celebrare i successi sugli *Eleutherocilici* e a far risaltare quei tratti che avrebbero potuto caratterizzarli come *hostes*, tenuto conto dei rigidi canoni formali che disciplinavano il *Völkerrecht* romano, l'assenza dei requisiti soggettivi era un ostacolo insormontabile. Ed è misura dell'ironia della storia che quegli archetipi protocollari che nella loro solennità avevano contribuito al consolidamento dello *status rei publicae*, e che Cicerone aveva cercato di salvaguardare, ora divenivano gli acceleratori della fine della legalità repubblicana e, al tempo stesso, della vicenda politica del suo ultimo campione.

113. Cfr. PLUT., *Cic.*, 36.6.

114. In merito non è possibile prescindere da C. FERONE, *Lesteia. Forme di predazione nell'Egeo in età classica*, Napoli, 1997. Sulla precoce caratterizzazione ideologica del vocabolo cfr. U. LAFFI, *Senatori prosciolti: a proposito di un provvedimento poco noto del 33 a.C. (Cassio Dione, xlix, 43,5) in Athenaeum*, 1994, 1, p. 41 ss.

115. Il riferimento più immediato è l'*Oratio pro lege Manilia de imperio Cn. Pompei* del 66 in cui Cicerone nell'esaltare la recente vittoria di Pompeo volutamente aveva ommesso di fare riferimento al fatto gli avversari fossero pirati, preferendo parlare piuttosto di *bellum maritimum*. CIC., *leg. Man.*, 44.58. In merito cfr. P. DE SOUZA, *Piracy*, cit., p. 172 ss.

SOMMARIO

TOMO I

Principi, regole e interpretazione

Bellizzi di San Lorenzo, A., <i>Il bene giuridico alimentare</i>	11
Busnelli, F.D., <i>Riscoprire Salvatore Romano</i>	21
Caponi, R., <i>Giudicato civile e identità nazionale</i>	31
Cartei, G.F., <i>“Il suolo tra tutela e consumo”. Il Testo Unico dell’Ambiente a dieci anni della sua approvazione</i>	37
Chiaromonte, W., Vallauri, M.L., <i>Lo stress lavoro-correlato fra definizione del rischio ed articolazione delle tutele.</i> <i>Uno sguardo ai settori del telemarketing e del trasporto passeggeri</i>	49
Conti, C., <i>Il principio del contraddittorio</i>	97
Di Marzio, F., <i>Appunti su legalità e giustizia</i>	115
Donati, F. <i>Fake news e libertà di informazione</i>	125
Favale, R., <i>Dalla dottrina alla giurisprudenza e ritorno</i>	133
Felicioni, P., <i>Considerazioni sul processo penale bifasico</i>	153
Gambaro, A., <i>Note in tema di uso forense dei precedenti giudiziari</i>	173
Gasparri, W., <i>La consensualità nel governo del territorio quale forma di redistribuzione:</i> <i>potere di conformazione della proprietà e perequazione</i>	183
Gentili, A., <i>Quale modello giuridico per i beni culturali?</i>	225
Giunta, F., <i>La prescrizione del reato ovvero la causa estintiva che visse due volte</i>	233
Gutiérrez Santiago, P., <i>La interpretación «auténtica» del contrato</i>	239
Lipari, N., <i>Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale</i>	261
Lopez y Lopez, A., <i>Recuperemos el juicio (Una reflexión sobre la actividad judicial hoy)</i>	279
Morbidelli, G., <i>Il criterio dell’implicito nel diritto amministrativo e la sua dialettica con il principio di legalità</i>	297
Palazzo, F., <i>Il principio di proporzione e i vincoli sostanziali del diritto penale</i>	311
Papa M., <i>La tipicità iconografica della fattispecie e l’interpretazione del giudice</i> <i>La tradizione illuministica e le sfide del presente</i>	329
Pastore, B., <i>Fonti del diritto e comunità interpretativa</i>	343
Perlingieri, P., <i>Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine pubblico</i>	355
Picchi, M., <i>La motivazione della legge. Un tema ozioso e inutile, anzi problematico e scomodo per molti,</i> <i>eppure fondamentale e sempre più attuale nella giurisprudenza della Corte costituzionale</i>	373
Ruschi, F., <i>Il proconsole Cicerone, riflessioni su eunomia e ostilità</i>	393
Silvestri, C., <i>Profili evolutivi del diritto alla prova</i>	417
Somma, A., <i>Stato del benessere o emancipazione? Lavoro e diritto negli Stati Uniti della prima metà del Novecento</i>	439
Stolzi, I., <i>Interpretazione e prassi notarile: un profilo storico</i>	467
Tonini, P., <i>Indagini difensive e diritto alla privacy: una problematica risalente appena sfiorata dalla legge Gelli</i>	483
Zaccaria, G., <i>Interpretazione letterale, pluralità dei contesti giuridici e teorie del significato</i>	497

Famiglie e successioni

Bellelli, A., <i>Coppie omogenitoriali e tutela dei figli</i>	521
Bonilini, G., <i>Unione civile, convivenze di fatto e successione mortis causa</i>	529
Bucelli, A., <i>Sull’impresa familiare nella convivenza di fatto</i>	549
Clarizia, R., <i>Autodeterminazione e dignità della persona: una legge sulle disposizioni anticipate di trattamento</i>	557
Corsi, C., <i>La tutela dell’unità familiare nel diritto degli stranieri. Recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali</i>	573
De Verda, J.R., <i>La filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida (un análisis crítico de la experiencia jurídica española, treinta años después de la aprobación de la primera regulación legal sobre la materia)</i>	591

TOMO II

Diez Garcia, H., <i>La adquisición del legado en el código civil español (art. 881) e italiano (art. 649) ¿dos sistemas diferentes o semejantes?</i>	9
Franceschelli, V., <i>Famiglia, convivenza e famiglia di fatto</i>	25
Gigliotti, F., <i>Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni praticate e prospettive di riforma)</i>	33
Giunti, P., <i>Il “best interest of the child”: Una conquista del presente in dialogo con il passato</i>	67
Gulina, G., <i>Testamento e officium pietatis in Cicerone</i>	77
Lopes Pegna, O., <i>Riqualificazione del matrimonio same-sex estero in unione civile «italiana»: una soluzione irragionevole</i>	95
Mattei, U., <i>Il poliamore e i beni comuni. Primissime riflessioni</i>	105
Ordas Alonso, M., <i>Los alimentos debidos a los hijos menores de edad en los supuestos de atribución de una guarda y custodia compartida en el ordenamiento jurídico español</i>	117
Paradiso, M., <i>Convivenza di fatto e solidarietà economica</i>	129
Patti, S., <i>Le convivenze “di fatto” tra normativa di tutela e regime opzionale</i>	139
Quadri, E., <i>“Convivenze” e “contratto di convivenza”</i>	151
Re L., <i>La violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. Il ruolo dei movimenti delle donne e il gender mainstreaming</i>	171
Rizzuti, M., <i>Patti successori prematrimoniali</i>	187
Roselli, O., <i>“Libertà e famiglia”. Oltre i recinti disciplinari: sensibilità costituzionalistica di un civilista</i>	211
Scalisi, V., <i>Maternità surrogata come far cose con regole</i>	219
Sesta, M., <i>La famiglia tra funzione sociale e interessi individuali</i>	235
Tamburi, F., <i>Un filosofo di fronte all’interpretatio prudentium: visioni contrapposte sul valore nominale dell’hereditas</i>	245
Tarli Barbieri, G., <i>Votare a sedici anni? Le implicazioni costituzionali nel caso italiano</i>	265
Vallini, A., <i>Il diritto penale alla prova di “vecchi” e “nuovi” paradigmi familiari</i>	283
 Contratti e obbligazioni	
Alcaro, F., <i>Il problema della ‘causa’ tra dogmi e revisioni</i>	311
Alpa, G., <i>Il controllo giudiziale del contratto e l’interpretazione</i>	335
Angelici, C., <i>Variazioni su usucapione e impresa</i>	365
Bozzi, L., <i>Liberalità non donative e contratto a favore di terzo. Ammissibilità e forma di una expressio causae successiva</i>	385
Calvo, R., <i>Autonomia negoziale e locazione non abitativa: contributo allo studio delle clausole di adeguamento del canone e di rinuncia all’indennità di avviamento</i>	419
Caredda, V., <i>Sulle oscillazioni applicative del concorso del fatto colposo del creditore</i>	429
Chianale, A., <i>Il privilegio industriale per il credito agevolato (d.lgs. n. 1075 del 1947)</i>	443
Ciatti Càimi, A., <i>Premesse storiche a un’indagine sulla pubblicità immobiliare</i>	457
Conte, G., <i>Sulla libertà dei privati di configurare il procedimento di formazione del contratto: rimeditando la lezione di Salvatore Romano</i>	471
Corrias, P., <i>La natura delle polizze linked tra previdenza, risparmio e investimento</i>	491
Cuffaro, V., <i>Rent to buy e locazione di scopo</i>	501
D’Amico, G., <i>“Giustizia contrattuale”: considerazioni preliminari dalla prospettiva del civilista</i>	515
Del Prato, E., <i>Assicurazione della responsabilità professionale e tutela del professionista contro clausole vessatorie e pratiche commerciali scorrette</i>	533
Ferri, G., <i>Società di fatto e imprenditore occulto</i>	567
Franco, R., <i>Il conflitto – in sede di espropriazione forzata – tra creditore ipotecario e: a) il locatario; b) l’assegnatario della casa familiare. Incertezze ricostruttive, profili sistematici ed incidenze applicative. Una rivoluzione (?) nel sistema dell’esecuzione forzata</i>	581
Furguele, L., <i>Funzione di controllo e procedimento nei sistemi di amministrazione della società per azioni: prime considerazioni</i>	617

TOMO III

Fusaro, A., <i>I contratti immobiliari della crisi e l'apporto della prassi notarile alla formazione del diritto vivente</i>	9
Gabrielli, E., <i>Appunti sulle autotutela contrattuali</i>	17
Gallo, P., <i>Meritevolezza dell'interesse e controllo contenutistico del contratto</i>	57
Guizzi, G., <i>Tentazioni pericolose: il miraggio dell'usura sopravvenuta</i>	71
Landini, S., <i>Pubblicità immobiliare e procedimento</i>	83
Lombardi, E., <i>Valutazioni a margine della teoria della cosa: la considerazione comune e giuridica della res in una prospettiva di ontologia terminologica</i>	103
Lucarelli, P., <i>Crisi del contratto commerciale e produzione privata dei rimedi</i>	131
Luminoso, A., <i>Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva</i>	147
Monticelli, S., <i>I negozi solutori nel quadro complesso delle vicende estintive dell'obbligazione: problematiche notarili</i>	167
Nazzaro, A.C., <i>Il rent to buy di azienda: specificità dell'oggetto e funzioni (possibili) del contratto</i>	183
Nivarra, L., <i>Il contratto "disciplinato" e la concorrenza totale: legge, giudici e libertà dei privati al tempo della UE</i>	201
Pagliantini, S., <i>Ancora sull'art. 2929-bis c.c. (nel canone di Mauro Bove): è vero ma... (l'opinione del civilista e la "crisi" della fattispecie)</i>	209
Pagni, I., <i>Le nuove regole processuali della responsabilità civile sanitaria dopo la L. 8 marzo 2017, n. 28 (tra tentativo obbligatorio di conciliazione e ricorso ex art. 702-bis c.p.c.)</i>	221
Palazzo, M., <i>I criteri di configurazione della responsabilità civile del notaio nelle interpretazioni della recente giurisprudenza di legittimità</i>	251
Palermo, G., <i>Contributo allo studio della responsabilità per danno non patrimoniale</i>	267
Pennasilico, M., <i>Contratto e giustizia dello scambio nella prospettiva ermeneutica</i>	279
Perlingieri, G., <i>L'attualità del «Discorso preliminare» di Portalis e i «miti» della certezza del diritto e della c.d. «crisi» della fattispecie</i>	309
Ponzanelli, G., <i>Quale futuro per i danni punitivi?</i>	351
Procida Mirabelli Di Lauro, A., <i>L'obbligazione nel sistema dei rimedi</i>	359
Proto Pisani, A., <i>Oggetto del processo e oggetto del giudicato nelle azioni contrattuali</i>	393
Putorti, V., <i>Rifiuto anticipato di adempiere e tutela del creditore</i>	401
Ravizza, M., <i>In tema di iniuria</i>	421
Romano, R., <i>La donazione di beni altrui nella attuale giurisprudenza di legittimità. Spunti per una controlettura procedimentale</i>	441
Salanitro, U., <i>Ritorno a Gorla. Revoca della proposta e risarcimento del danno</i>	449
Salvi, G., <i>Usura sopravvenuta: orizzonti ermeneutici in attesa delle Sezioni unite</i>	477
Scognamiglio, C., <i>La nuova legge sulla responsabilità sanitaria: quale modello di responsabilità?</i>	497
Sirena, P., <i>Il ruolo dell'arbitro bancario finanziario nella regolazione del mercato creditizio</i>	511
Stella Richter, M., <i>L'inoppugnabilità delle deliberazioni degli organi sociali</i>	523
Tanimoto, K., <i>La grande riforma del codice civile e la direzione del diritto del contratto col consumatore in Giappone</i>	551
Tesi, G., <i>Attività contrattuale e interessi del terzo: brevi riflessioni sull'attuale valenza del principio di relatività degli effetti del contratto</i>	563
Vettori, G., <i>L'evoluzione dei Rimedi nel dialogo fra legge e giudice</i>	589
Viciani, S., <i>Obblighi di informazione e trasparenza in ambito contrattuale</i>	599
Zaccaria, A., <i>Contatto sociale e affidamento, attori protagonisti di una moderna commedia degli equivoci</i>	611